Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1895 — Roma — Giovedì 18 Luglio — **Numero 168**

DIREZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | AMMINISTRAZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35**.*
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **392** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto organico dei RR. Educatori femminili di Firenze, Milano, Palermo, Verona e Montagnana, approvato col Nostro decreto del 6 febbraio 1890 n. 7085 (serie 3ª);

Riconosciuta la convenienza che ciascuno dei detti Collegi sia governato da un proprio statuto, il quale tenga conto delle particolari condizioni d'ognuno di essi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Real Collegio femminile di Verona sarà governato dallo statuto organico, unito al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1895.

UMBERTO.

Baccelli.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. Calenda di Tavani.

Statuto organico del Reale Educatorio femminile agli Angeli in Verona.

Natura, mezzi e scopo dell'Istituto.

Art. 1.

Il Reale Collegio femminile agli Angeli in Verona dipende, quale istituto educativo dello Stato, dal Ministero della Pubblica Istruzione, che lo governa in conformità delle leggi scolastiche del Regno e colle norme stabilite dal presente Statuto.

Art. 2.

Fine del Collegio è di provvedere alla educazione ed alla istruzione di fanciulle appartenenti a famiglie di civile condizione.

Art. 3.

Il Collegio si mantiene colle rendite proprie, costituite dalla dote ad esso assegnata nel Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, dalle rette pagate dalle alunne, dai redditi prove-

nienti da titoli del debito pubblico e da altri eventuali proventi.

Consiglio direttivo.

Art. 4.

Il governo immediato dell'Istituto è affidato ad un Consiglio direttivo il quale si compone:

a) del Presidente, nominato per Decreto Reale;

b) di due persone di nota cultura ed autorità morale, nominate dal Ministro della Pubblica Istruzione, sulla proposta del Prefetto della Provincia;

c) di un delegato del Consiglio Provinciale scolastico e di un delegato del Consiglio Comunale, i quali possono essere scelti anche fuori del consesso che rappresentano;

d) della Direttrice del Collegio.

Il Collegio così costituito elegge fra i suoi componenti un Vice-presidente, un Deputato per l'amministrazione ed uno per gli studi.

Art. 5.

Il Presidente e tutti i Consiglieri (fatta eccezione della Direttrice) durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

Art. 6.

Le attribuzioni del Consiglio direttivo sono:

a) sopraintendere all'amministrazione, all'educazione, all'igiene ed al trattamento delle persone che vivono nell'Istituto;

b) provvedere all'ammissione delle alunne paganti;

c) proporre al Prefetto Presidente del Consiglio provinciale scolastico la nomina del medico-chirurgo, del direttore spirituale, dei maestri di canto corale, di pianoforte, di disegno e calligrafia, di ginnastica e ballo, nominare, sulla proposta della Direttrice, le assistenti alla guardaroba, il portinaio e tutte le persone di servizio, determinando la misura del loro salario nei limiti del fondo assegnato in bilancio;

d) compilare il bilancio di previsione, il quale dev'essere trasmesso, per l'approvazione, al Consiglio scolastico provinciale entro il mese di novembre, e, se le spese superano le entrate, deve essere nello stesso mese sottoposto all'esame ed all'approvazione del Ministero per mezzo dell'autorità scolastica che lo accompagnerà col suo voto motivato;

e) mandare, nel mese di maggio, il conto consuntivo dell'esercizio precedente al Consiglio scolastico, il quale informa il Ministero dei risultati approvati:

f) stare in giudizio, previa speciale autorizzazione del Ministero; stipulare contratti; proporre l'accettazione di lasciti e doni; provvedere alle trasformazioni occorrenti ai beni mobili ed immobili e curarne con diligenza l'inventario;

g) determinare le norme per le provviste da farsi economicamente, e sottoporre al Prefetto Presidente del Consiglio scolastico provinciale gli schemi contrattuali delle forniture;

h) vigilare perchè siano ossservate le leggi e i regolamenti in vigore per tutti gli atti che si compiono nell'interesse del Collegio.

Art. 7.

Il Presidente ed i Consiglieri sono responsabili personalmente e solidalmente verso il Collegio dei danni che ad esso possano venire per loro colpa o noncuranza.

Art. 8.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo debbono essere prese, perchè siano valide, dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti; ma, a parità di voti, quello del Presidente è preponderante.

Art. 9.

Il Presidente del Consiglio direttivo:

a) eseguo le deliberazioni del Consiglio;

b) ordina le spese ed i pagamenti in conformità del bilancio divenuto esecutivo:

c) rappresenta il Consiglio nei giudizi attivi e passivi e nei contratti:

d) corrisponde col Ministero, col R. Provveditore agli studi e con qualsivoglia autorità o persona;

e) riferisce al Consiglio, secondo il bisogno, intorno alla disciplina, all'indirizzo generale, ai provvedimenti che in casi urgenti egli abbia dovuto prendere;

f) manda, alla fine dell'anno scolastico, al R. Provveditore agli studi, una relazione particolareggiata su tutti i servizi del Collegio.

Il R. Provveditore invierà questa relazione al Ministero dell'Istruzione con le sue osservazioni.

Il Presidente convoca il Consiglio ordinariamente ogni due mesi, e straordinariamente quando lo stimi opportuno o ne sia richiesto dal Prefetto della Provincia o dal Provveditore agli studi o da due Consiglieri.

Nei casi di impedimento, viene sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vice-presidente o dal Consigliere anziano.

Nelle lettere d'invito alla convocazione devono essere indicati gli oggetti da discutere, e degli argomenti discussi in ogni adunanza viene redatto processo verbale.

Art. 10.

Le attribuzioni del Delegato per l'amministrazione e di quello per gli studi consistono nel vigilare sull'andamento amministrativo e didattico del Collegio.

Il primo di essi firma gli atti dell' amministrazione ordinaria.

Personale educativo e insegnante.

Art. 11.

Il personale educativo ed insegnante del Collegio sarà indicato dal ruolo organico approvato con Decreto Reale.

Art. 12.

La Direttrice e la Vice-direttrice sono nominate con Decreto Reale; le Istitutrici, le Maestre interne e gli insegnanti esterni con Decreto ministeriale.

Art. 13.

La Direttrice, la Vice-direttrice, le Maestre e le Istitutrici dimorano nell'Istituto; hanno vitto ed alloggio, fruiscono dell'assistenza medica e delle medicine, salvo il caso di cure speciali continuative, del lume, della lavatura e della stiratura della biancheria. Per tutto ciò rilasciano all'amministrazione sullo stipendio: la Direttrice L. 500, la Vice-direttrice L. 400, le Maestre e le Istitutrici L. 350.

Durante le vacanze scolastiche tutte le insegnanti interne possono godere, se il servizio lo consente, di un permesso di 30 giorni.

I congedi saranno accordati dal Consiglio direttivo sulla proposta della Direttrice. La concessione di licenze di maggior durata spetta al Ministero dell'istruzione. La Direttrice non può allontanarsi senza il permesso del Ministero.

Direttrice.

Art. 14.

Dipendente direttamente dal Ministero, la Direttrice regola e vigila l'educazione morale, intellettuale e fisica delle alunne, cura l'economia, distribuisce i servizi tra le persone dimoranti nel Collegio, fa eseguire tutte le disposizioni relative al buon andamento di esso e ne è responsabile.

D'accordo col Presidente e col Delegato agli studi stabilisce l'orario del convitto e propone al Consiglio direttivo quanto stimi opportuno per il miglior andamento di questo.

Alla fine di ogni anno scolastico, manda al Ministero per mezzo del Presidente una relazione particolareggiata intorno al personale da lei dipendente ed ai risultati degli esami.

Vice direttrice.

Art. 15.

La Vice-direttrice aiuta la Direttrice nell'adempimento dei doveri a questa attribuiti, e la sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Maestre interne ed Istitutrici.

Art. 16.

Subordinate alla Direttrice ed alla Vice-direttrice, intendono all'opera educativa le Istitutrici e le Maestre.

Le une e le altre sono di regola nominate in seguito a pubblico concorso bandito a cura del Consiglio direttivo in seguito ad approvazione del Ministero. L'avviso relativo sarà anche pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel *Bollettino* del Ministero. Possono però essere anche nominate dal Ministero senza concorso, su proposta del Consiglio direttivo.

Al concorso per gli uffici di Maestre interne sono ammesse soltanto le candidate fornite di patente di grado superiore, delle quali il Consiglio direttivo abbia accertate le qualità necessarie all'ufficio.

Sono eccettuate dall'obbligo della patente le concorrenti che insegnano arti belle, alle quali si richiede l'abilitazione speciale al rispettivo insegnamento. Al concorso per gli uffici d'istitutrice sono ammesse, con le norme già indicate, le candidate fornite di patente di grado superiore o del diploma d'istitutrice, rilasciato da uno dei RR. Istituti superiori femminili di magistero, o di quello finale rilasciato da questo Collegio o dagli Educatori femminili governativi di Firenze, Milano e Palermo a norma dell'art. 45 del presente statuto.

A parità di merito sono preferite le aspiranti che conoscono una o più lingue straniere ed abbiano perizia accertata nella musica e nei lavori donneschi.

Art. 17.

Le maestre e le istitutrici, alle quali debba essere commesso l'ufficio di esercitare le alunne all'uso di una lingua straniera, sono dispensate dall'obbligo di possedere la patente di maestra elementare superiore, ma devono invece essere provvedute del diploma speciale di abilitazione allo insegnamento di quella lingua, conseguito secondo le norme vigenti, o di un certificato estero, riconosciuto a quello equipollente. Sarà poi un titolo di preferenza la lunga dimora nel paese dove si parla la lingua rispettiva.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta di tre persone, due nominate dal Consiglio provinciale scolastico ed una dal Consiglio direttivo dell'Educatorio.

Art. 18.

Così le Maestre, come le Istitutrici, non saranno nominate titolari se non dopo un biennio di lodevole reggenza.

Durante questo periodo possono essere licenziate per accertata insufficienza, per censurabile condotta ed anche per debole costituzione fisica.

Se ottengono la nomina definitiva, il biennio di reggenza sarà loro computato come servizio utile per la pensione di riposo.

Art. 19.

Le maestre attendono specialmente all'istruzione del corso inferiore, le istitutrici alla educazione delle alunne che assistono e vegliano continuamente.

Le une e le altre debbono seguire tutte le incombenze che, compatibilmente con l'ufficio rispettivo, sono loro commesse dalla Direttrice.

Insegnanti esterni.

Art. 20.

Gli insegnanti del corso superiore non dimorano nell'Istituto. Essi sono nominati d'ordinario in seguito a concorso od eccezionalmente dal Ministro senza concorso, su proposta del Consiglio direttivo.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta di tre persone, due nominate dal Ministero dell'Istruzione ed una dal Consiglio direttivo dell'Istituto.

Al concorso sono ammesse soltanto quelle persone delle cui qualità morali e didattiche il Consiglio direttivo abbia raccolte sicure notizie.

Non può essere nominato se non chi sia fornito di regolare diploma, secondo le norme vigenti per le scuole secondarie.

Possono essere dispensati dal concorso e dalla condizione di essere forniti di diploma, gl'insegnanti di lingue straniere, i quali abbiano fatto i loro studi fuori d'italia, purchè siano provveduti di un diploma estero, riconosciuto equipollente a quello di abilitazione nel Regno d'Italia, ma non potranno essere nominati titolari se non dopo tre anni di lodevole esperimento.

Art. 21.

Con l'intervento del Consigliere delegato agli studi e della Direttrice, gli insegnanti del corso superiore, costituiti in collegio, scelgono i libri di testo, coordinano i programmi, deliberano intorno al conferimento dei premi, discutono tutti gli argomenti che si riferiscono alle scuole ed agli studi.

Ciascun insegnante è obbligato a riferire al collegio intorno allo svolgimento del suo programma, ed alla fine dell'anno scolastico egli deve render conto, mediante apposita relazione, dei risultati del suo insegnamento.

Quando si trattano argomenti relativi al corso inferiore, assistono alle adunanze anco le maestre elementari, le quali hanno, come gli altri componenti il collegio, voto deliberativo.

Art. 22.

Il Collegio degli insegnanti è presieduto dal Consigliere delegato agli studi, o, nell'assenza di lui, dalla Direttrice.

Esso è convocato al principio, alla metà ed alla fine dell'anno scolastico, e straordinariamente quando il suo Presidente lo stimi necessario, o tre dei suoi membri ne facciano domanda.

Art. 23.

Nel solo caso di disgrazie di famiglia o di gravi bisogni, gli insegnanti esterni possono ottenere durante l'anno, in una o più volte, dal Consiglio direttivo, un congedo, nel complesso non superiore a dieci giorni. Del congedo accordato sarà data notizia al R. Provveditore agli studi. Per un congedo più lungo il Consiglio direttivo si rivolge al Ministero, a cui spetta di provvedere.

Direttore spirituale.

Art. 24.

Il Direttore spirituale cura l'educazione religiosa delle alunne e compie tutti gli atti che sono propri del suo ministero.

È responsabile degli arredi sacri e di ogni altro oggetto destinato al culto.

Per la educazione religiosa delle alunne non cattoliche il Consiglio direttivo potrà accordarsi colle rispettive famiglie, provvedendo a spese di queste.

Alunne.

Art. 25.

L'età minima per l'ammissione delle alunne è fissata a sei anni, la massima a dodici.

Le giovani provenienti da altro Educatorio possono esservi ammesse anche se abbiano superato i dodici anni d'età, quando il Consiglio direttivo abbia avuto informazioni favorevoli intorno alla loro precedente condotta.

Con sicure guarentigie potranno essere del pari dispensate dal limite dell'età fanciulle appartenenti a paesi stranieri, la cui presenza nell'Istituto paia poter riuscire di profitto all'educazione delle alunne.

Art. 26.

Le domande di ammissione, su carta bollata, debbono essere dirette al Presidente del Consiglio direttivo con i documenti appresso indicati:

a) atto di nascita;

b) attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale;

c) attestato medico di sana costituzione fisica;

d) documenti che provino lo stato civile e finanziario della famiglia;

e) obbligazione legale dei genitori, o di chi ne fa le veci, all'adempimento delle condizioni stabilite dal presente Statuto.

Art. 27.

Per le giovinette, la cui famiglia non dimora nella città di

Verona, è prescritto che una famiglia abitante nella detta città, bene accetta dal Consiglio direttivo, assuma gli obblighi dei genitori.

Art. 28.

La retta annua per ogni alunna è di L. 800, pagabili in rate trimestrali anticipate, anche se l'alunna entri in collegio a trimestre incominciato.

Art. 29.

Tutte le alunne, anche se ammesse a godere posto di favore, debbono al primo ingresso pagare L. 300 per il corredo, che viene provveduto dal Collegio, e L. 200 al principio di ogni anno, per la conservazione o rinnovazione del corredo stesso.

Art. 30.

Della retta e della somma pagata per il corredo non viene mai restituita alcuna parte, neppure nel caso di temporanea assenza dell'alunna dall'istituto, dipendente da qualsiasi causa, nè quando l'alunna ne sia stata allontanata per sempre o ne sia volontariamente uscita.

Art. 31.

Se di tre sorelle nessuna fruisce di un posto di favore, una di esse paga soltanto metà della retta.

Art. 32.

Se i pagamenti, di cui si fa menzione negli articoli precedenti, sono ritardati di 30 giorni, le famiglie debitrici sono invitate a mettersi in regola; se non lo fanno nel termine di altri 15 giorni, possono essere obbligate a ritirare le proprie figliuole.

Art. 33.

Il vitto delle alunne è determinato dal Regolamento interno. Alla mensa di esse prendono parte le maestre e le istitutrici. In caso di malattia è fatto loro un trattamento speciale prescritto dal medico e l'Istituto provvede anche all'assistenza medica, salvo i casi specificatamente previsti dal Regolamento interno.

Art. 34.

È permesso a tutte le alunne di ricevere la visita dei genitori o di chi ne fa le veci, una volta per settimana, in giorni determinati, ma non mai nelle ore di scuola o di studio.

Art. 35.

Alle alunne, che se ne rendono meritevoli per la condotta e profitto, può essere concesso di recarsi alle loro case e rimanervi la intera giornata, e per chi non è di Verona, uscire dal Collegio per passare la giornata con parenti o loro incaricati, nelle seguenti occasioni: Santa Lucia, Capo d'anno, Pasqua, Statuto, Genetliaco del Re e della Regina, ed il giorno 20 Settembre.

Art. 36.

Durante le vacanze autunnali, le alunne promosse di classe e di lodevole condotta possono recarsi in famiglia per un mese ed in quel tempo che sarà stabilito dal Consiglio direttivo.

Se un'alunna per malattia cronica o per altro motivo grave non possa più rimanere nel Collegio, i genitori sono tenuti a ritirarla tosto che il Consiglio direttivo ne li abbia richiesti.

Posti di favore.

Art. 37.

I posti di favore sono venticinque gratuiti e venticinque semigratuiti, e sono conferiti in seguito a pubblico concorso bandito dal Consiglio direttivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino* del Ministero dell'Istruzione.

Il Consiglio direttivo riceve le domande, ne fa la graduazione, e le trasmette col suo voto motivato all'Autorità scolastica provinciale, cui spetta di approvare le proposte.

Art. 38.

I concorsi ai posti gratuiti e semigratuiti si fanno principalmente per titoli, dai quali risultino le benemerenze dei genitori delle candidate e le condizioni relativamente ristrette di loro fortuna.

Entra però come elemento del concorso anche un esame, delle candidate, proporzionato alla loro età e alla classe in cui devono essere inscritte.

Di regola il conferimento di un posto gratuito non deve succedere di prima nomina, ma deve essere guadagnato per meriti in disciplina e per profitto negli studi dalle alunne godenti già posto semigratuito.

Perdono il posto le alunne che non abbiano meritata l'approvazione all'esame di promozione, eccettuate quelle che per ragioni di malattia non sieno state in grado di frequentare regolarmente la scuola.

Le alunne godenti posto di favore non possono volontariamente ripetere la classe, e, compiuto l'intero corso, debbono lasciare l'istituto.

Art. 39.

Le alunne provvedute di posto semigratuito possono concorrere ai posti gratuiti e hanno la preferenza sulle concorrenti esterne, qualunque sia il merito di queste, se nell'esame di promozione ottennero nove decimi durante l'anno e dieci per la condotta.

Art. 40.

Per negligenza allo studio o per censurabile condotta, le alunne, oltre a non godere i vantaggi indicati dagli art. 34, 35 e 36, saranno sottoposte a punizioni varie, secondo il grado delle mancanze commesse, che sono determinate dal Regolamento interno.

Istruzione.

Art. 41.

Tutti gli studi si compiono in nove anni e sono ripartiti in un corso inferiore di cinque classi e uno superiore di quattro.

Art. 42.

Il programma del corso inferiore comprende le materie prescritte per le scuole elementari del Regno, i principî delle lingue straniere e della musica.

Nel corso superiore s'insegnano:

a) Religione;
b) Lingua e lettere italiane;
c) Morale ed elementi di pedagogia;
d) Storia;
e) Geografia;
f) Aritmetica, geometria, elementi di contabilità e di economia domestica;
g) Storia naturale, fisica, elementi di chimica ed igiene;
h) Lingua e nozioni di storia letteraria francese;
i) Lingua e nozioni di storia letteraria tedesca od inglese;
l) Disegno e Calligrafia;
m) Canto;
n) Pianoforte;
o) Ginnastica e ballo;
p) Lavori donneschi.

I programmi d'insegnamento sono compilati dal Ministero.

Art. 43.

L'anno scolastico dura dieci mesi.

Il principio e la fine delle lezioni sono determinati dal Consiglio direttivo.

Art. 44.

Gli esami sono privati e procedono con le norme stabilite per le scuole elementari e secondarie del Regno.

Quelli del corso elementare, del corso preparatorio e dei primi tre anni del corso superiore sono presieduti dal Consigliere delegato per gli studi o di chi ne fa le veci; gli esami dell'ultimo anno si compiono sotto la presidenza del R. Provveditore agli studi o di una speciale Commissione da lui nominata. A tutti assiste, per quanto è possibile, la Direttrice.

Art. 45.

Superato l'esame dell'ultimo anno del corso superiore, le alunne ottengono un diploma, il quale è titolo di ammissione all'esame prescritto dall'art. 2 della legge 25 giugno 1882, n. 893, sugli Istituti superiori di magistero femminile.

Esso diploma è anche titolo di ammissione ai concorsi agli uffici d'istitutrice negli Educatori femminili dipendenti dal Ministero di Pubblica Istruzione e di maestre assistenti alle scuole normali.

Servizio amministrativo e sanitario.

Art. 46.

All'Istituto sono addetti un Segretario-economo ed un Cassiere. Questi ufficiali sono nominati dal Ministero, sentito il Consiglio direttivo, e dipendono immediatamente dal Presidente del Consiglio direttivo, dalla Direttrice e dal Consigliere delegato per l'amministrazione.

Art. 47.

Il Segretario-economo tiene tutti i registri di contabilità e dell'amministrazione e dà corso a tutti gli atti a questa inerenti, secondo le norme e le istruzioni impartite dal Consiglio direttivo.

A lui è affidata la cancelleria dell'Educatorio ed egli è incaricato di tenere al corrente l'inventario.

Compila e presenta in ogni anno al Consiglio direttivo, nelle epoche stabilite, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

Ogni altra attribuzione è determinata dal Regolamento.

Il cassiere attende ai servizi che gli sono affidati secondo le norme particolari stabilite dal Consiglio direttivo.

Egli presta una cauzione di L. 6000.

Art. 48.

Il servizio sanitario e di assistenza nella infermeria è affidato a persone designate dal Consiglio direttivo, alle quali è assegnato un compenso sui bilanci, quando questo non sia compreso nel ruolo organico.

Disposizioni comuni al personale.

Art. 49.

I servizi prestati dalla Direttrice, dalla Vice-direttrice, dagli insegnanti esterni, dalle Maestre e dalle Istitutrici, dal Direttore spirituale e dagli Impiegati amministrativi, saranno computati, per la pensione di riposo, a norma delle vigenti disposizioni.

Tutte le mentovate persone hanno diritto ogni sei anni all'aumento del decimo sul proprio stipendio, secondo le norme in vigore per i titolari delle scuole secondarie.

Disposizione transitoria.

Art. 50.

Il Consiglio direttivo, entro tre mesi dall'attuazione del presente Statuto, dovrà, per mezzo del Consiglio provinciale scolastico, presentare all'approvazione del Ministero il Regolamento interno dell'Istituto.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

G. BACCELLI.

Il Numero **393** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto :*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto organico dei RR. Educatori femminili di Firenze, Milano, Palermo, Verona e Montagnana, approvato col Nostro decreto del 6 febbraio 1890, n. 7085 (serie 3ª);

Riconosciuta la convenienza che ciascuno dei detti Collegi sia governato da un proprio statuto, che tenga conto delle particolari condizioni di ognuno di essi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio Reale delle fanciulle in Milano sarà governato dallo statuto organico, unito al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1895.

UMBERTO.

BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Statuto organico del Collegio Reale delle fanciulle in Milano.

Natura, mezzi e scopo dell'Istituto.

Art. 1.

Il Collegio Reale delle fanciulle in Milano dipende, quale Istituto dello Stato, dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Esso provvede alla educazione ed alla istruzione di giovinette di condizione civile. Si mantiene con la dote che gli è assegnata dal bilancio della pubblica istruzione, con le rette delle alunne, coi risparmi capitalizzati e con altri eventuali proventi.

Consiglio direttivo.

Art. 3.

Il governo immediato dell'Istituto è affidato ad un Consiglio direttivo, il quale si compone:

a) del Presidente, nominato per Decreto Reale;

b) di due persone di nota cultura ed autorità morale, nominate dal Ministro della pubblica istruzione sulla proposta del Prefetto della provincia;

c) di un delegato del Consiglio provinciale scolastico e di un delegato del Consiglio comunale, i quali possono essere scelti anche fuori del consesso che rappresentano;

d) della Direttrice del Collegio.

Il Consiglio così costituito elegge fra i suoi componenti un Vicepresidente, un deputato per l'amministrazione ed uno per gli studi.

Alla designazione del Consigliere delegato alla sorveglianza degli studi, il Consiglio può aggiungere, ove creda opportuno il farlo, quella di altro collega che occorrendo lo abbia a coadiuvare e sostituire.

Art. 4.

Il Presidente e tutti i Consiglieri (fatta eccezione della Direttrice) durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

Art. 5.

Le attribuzioni del Consiglio direttivo sono:

a) sopraintendere all'amministrazione, all'educazione, all'igiene ed al trattamento delle persone che vivono nell'Istituto;

b) provvedere all'ammissione delle alunne paganti;

c) proporre al Ministero, per mezzo dell'autorità scolastica provinciale, la nomina di tre ispettrici onorarie, che rimangono in ufficio tre anni e possono essere confermate;

d) proporre al Prefetto, Presidente del Consiglio provinciale scolastico, la nomina dei medici, dei chirurgi, del direttore spirituale, dei maestri di canto corale, della ginnastica, di pianoforte, di disegno e del ballo, e nominare le assistenti alla guardaroba, il portinaio e tutte le persone di servizio, non che prendere parte alla nomina del personale di sorveglianza e insegnante, superiore e inferiore, in quei modi e forme che più sotto si stabiliscono;

e) compilare il bilancio di previsione, il quale dev'essere trasmesso, per l'approvazione, al Consiglio scolastico provinciale

entro il mese di novembre, e, se le spese superano le entrate, deve essere nello stesso mese sottoposto all'esame ed all'approvazione del Ministero per mezzo dell'autorità scolastica che lo accompagnerà col suo voto motivato;

f) mandare, nel mese di maggio, il conto consuntivo dell'esercizio precedente al Consiglio scolastico, il quale informa il Ministero dei risultati approvati;

g) stare in giudizio, previa speciale autorizzazione del Ministero; stipulare contratti; proporre l'accettazione di lasciti e doni, provvedere alle trasformazioni occorrenti ai beni mobili ed immobili e curarne con ogni diligenza l'inventario;

h) determinare le norme per le provviste da farsi economicamente, e sottoporre al Prefetto Presidente del Consiglio provinciale scolastico gli schemi contrattuali per le forniture;

i) vigilare perchè siano osservate le leggi e i regolamenti in vigore per tutti gli atti che si compiono nell'interesse del Collegio.

Art. 6.

Il Presidente ed i consiglieri sono responsabili personalmente o solidalmente verso il Collegio dei danni che ad esso possono venire per loro colpa o noncuranza.

Art. 7.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo debbono essere prese, perchè siano valide, dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti; ma a parità di voti, quello del Presidente è preponderante.

Art. 8.

Il Presidente del Consiglio direttivo:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio;

b) ordina o incarica il Consigliere delegato di ordinare le spese ed i pagamenti in conformità del bilancio divenuto esecutivo;

c) rappresenta il Consiglio nei giudizi attivi e passivi e nei contratti, o come sopra delega tale ufficio al Consigliere delegato;

d) corrisponde col Ministero e con qualsivoglia altra autorità e persona;

e) riferisce al Consiglio, secondo il bisogno, intorno alla disciplina, all'indirizzo generale, ai provvedimenti che in casi urgenti egli abbia dovuto prendere;

f) manda, alla fine dell'anno scolastico, al R. Provveditore agli studi, una relazione particolareggiata su tutti i servizi del Collegio.

Il R. Provveditore invierà questa relazione al Ministero della istruzione con le sue osservazioni.

Art. 9.

Il Presidente convoca il Consiglio ordinariamente ogni due mesi, e straordinariamente quando lo stimi opportuno o ne sia richiesto dal Prefetto della provincia, dal Provveditore agli studi o da due Consiglieri.

Nei casi d'impedimento, viene sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vicepresidente o dal Consigliere da lui designato.

Nelle lettere d'invito alla convocazione devono essere indicati gli oggetti da discutere, e degli argomenti discussi in ogni adunanza viene redatto processo verbale.

Ispettrici onorarie.

Art. 10.

Le Ispettrici onorarie visitano l'istituto e possono anche assistere alle lezioni, limitando però la loro azione di sorveglianza nella scuola alla parte educativa e morale; rivolgono in particolar modo la loro attenzione all'educazione, al contegno, ai lavori femminili, alla musica e a tutto ciò che prepara nelle fanciulle la donna futura.

Determinano, come credono, il turno delle loro ispezioni, e riferiscono, al Consiglio o per esso al Presidente, al quale rivolgono le loro osservazioni e i loro suggerimenti in quella forma che credono opportuna.

Personale educativo e insegnante.

Art. 11.

Il personale educativo ed insegnante sarà indicato dal ruolo organico approvato con Decreto Reale.

Art. 12.

La Direttrice e la Vice-direttrice sono nominate con Decreto Reale; le Istitutrici, le Maestre interne e gli Insegnanti esterni con Decreto ministeriale.

Art. 13.

La Direttrice, la Vice-direttrice, le Maestre e le Istitutrici dimorano nell'Istituto; hanno vitto ed alloggio, fruiscono dell'assistenza medica e delle medicine, salvo il caso di cure speciali continuate, del lume, della lavatura e della stiratura della biancheria. Per tutto ciò rilasciano all'amministrazione sullo stipendio: la Direttrice L. 500; la Vice-direttrice L. 400; le Maestre e le Istitutrici L. 350.

Durante le vacanze scolastiche, tutte le insegnanti interne possono godere, se il servizio lo consente, di un permesso di 30 giorni.

I congedi saranno accordati dal Consiglio Direttivo, sulla proposta della Direttrice. La concessione di licenze di maggiore durata spetta al Ministero dell'Istruzione. La direttrice non può allontanarsi senza il permesso del Ministero.

Direttrice.

Art. 14.

Dipendente direttamente dal Ministero, la Direttrice regola e vigila la educazione morale, intellettuale e fisica delle alunne; cura l'economia, distribuisce i servizi tra le persone dimoranti nel Collegio, fa eseguire tutte le disposizioni relative al buon andamento di esso e ne è responsabile.

D'accordo col Presidente, o col Consigliere delegato agli studi, stabilisce l'orario del Convitto e propone al Consiglio Direttivo quanto stimi opportuno per il migliore andamento di questo. Alla fine di ogni anno scolastico manda al Ministero, per mezzo del Presidente una relazione particolareggiata intorno al personale da lei dipendente ed ai risultati degli esami.

Vice-Direttrice.

Art. 15.

La Vice-Direttrice aiuta la Direttrice nell'adempimento dei doveri a questa attribuiti, e la sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Maestre interne ed istitutrici.

Art 16.

Subordinate alla Direttrice ed alla Vice-Direttrice intendono all'opera educativa le Istitutrici e le Maestre. Queste sono di regola nominate per pubblico concorso; possono però essere anche nominate dal Ministero senza concorso, su proposta del Consiglio direttivo.

Le istitutrici in via ordinaria sono nominate dal Ministero sopra proposta del Consiglio direttivo; e quando però il Ministero o il Consiglio stesso lo credano opportuno possono essere nominate anche in seguito a concorso.

Art. 17.

I concorsi per le Maestre e le Istitutrici sono banditi dal Consiglio direttivo che vi ammette solamente quelle aspiranti di cui abbia accertate le morali guarentigie e le doti richieste per ben educare ed istruire le alunne dell'Istituto.

La Commissione giudicatrice dei titoli e dei meriti delle concorrenti si riunisce in Milano ed è composta di tre persone, due elette dal Consiglio provinciale scolastico ed una dal Consiglio direttivo.

Ultimato il suo lavoro la Commissione riassume le proprie conclusioni in un rapporto che presenta al Consiglio direttivo e da questo viene trasmesso al Ministero.

Art. 18.

Al concorso per gli uffici di Maestre interne sono ammesse soltanto le candidate fornite di patente di grado superiore, delle

quali il Consiglio direttivo abbia accertate le qualità necessarie all'ufficio.

Sono eccettuate dall'obbligo della patente le concorrenti che insegnano arti belle, alle quali si richiede l'abilitazione speciale al rispettivo insegnamento.

Al concorso per gli uffici d'Istitutrice sono ammesse, con le norme già indicate, le candidate fornite di patente di grado superiore, o del diploma d'Istitutrice rilasciato da uno dei RR. Istituti superiori femminili di magistero o di quello finale rilasciato da questo Collegio o dagli Educatori femminili governativi di Firenze, Palermo e Verona a norma dell'articolo 42 del presente statuto.

A parità di merito, sono preferite le aspiranti che conoscono una o più lingue straniere ed abbiano perizia accertata nella musica e nei lavori donneschi.

Le Istitutrici, alle quali debba essere commesso l'ufficio di esercitare le alunne all'uso di una lingua straniera, sono dispensate dall'obbligo di possedere la patente di Maestra elementare superiore o il diploma di cui sopra si è detto, purchè diano prova della loro cultura, dell'attitudine all'ufficio per cui sono chiamate, e delle loro qualità morali. È per esso poi considerato come titolo di preferenza la lunga dimora nel paese dove si parla la lingua nella quale devono conversare colle alunne.

Art. 19.

Così le Maestre, come le Istitutrici, non saranno nominate titolari se non dopo un biennio di lodevole reggenza.

Durante questo periodo possono essere licenziate per accertata insufficienza, per censurabile condotta ed anche per debole costituzione fisica.

Se ottengono la nomina definitiva, il biennio di reggenza sarà loro computato come servizio utile per la pensione di riposo.

Art. 20.

Le Maestre attendono specialmente alla istruzione del corso inferiore; le Istitutrici alla educazione delle alunne, che assistono e vegliano continuamente. Le une e le altre debbono eseguire tutte le incombenze che, compatibilmente con l'ufficio rispettivo, sono loro commesse dalla Direttrice.

Insegnanti esterni.

Art. 21.

Gli insegnanti del corso superiore non dimorano nell'Istituto. Essi sono nominati dal Ministero dietro proposta del Consiglio direttivo, o per concorso.

La Commissione giudicatrice dei titoli e dei meriti dei concorrenti è composta di tre persone, due nominate dal Ministero della istruzione ed una dal Consiglio direttivo dell'Educatorio.

Al concorso sono ammesse soltanto quelle persone delle cui qualità morali e didattiche il Consiglio direttivo abbia raccolte sicure notizie.

Non può essere nominato se non chi sia fornito di regolare diploma, secondo le norme vigenti per le scuole secondarie.

Possono però essere dispensati dalla condizione di essere forniti di diploma, gli insegnanti di lingue straniere i quali abbiano fatto i loro studi nel paese stesso la cui lingua son chiamati ad insegnare, ma non potranno essere nominati titolari se non dopo tre anni di lodevole esperimento.

Art. 22.

Con l'intervento del Consigliere delegato agli studi e della Direttrice, gli insegnanti del corso superiore, costituiti in collegio, stabiliscono l'orario delle lezioni, scelgono i libri di testo, coordinano i programmi, dichiarano quali alunne debbono essere ammesse all'esame, deliberano intorno al conferimento dei premi, discutono tutti gli argomenti che si riferiscono alla scuola e agli studi.

Ciascun insegnante è obbligato a riferire al collegio intorno allo svolgimento del suo programma, ed alla fine dell'anno scolastico egli deve render conto, mediante apposita relazione, dei risultati del suo insegnamento.

Quando si trattano argomenti relativi al corso inferiore, assistono alle adunanze anco le Maestre elementari, le quali hanno, come gli altri componenti il collegio, voto deliberativo.

Art. 23.

Il Collegio degli insegnanti è presieduto dal Consigliere delegato agli studi, o, nell'assenza di lui e del collega eventualmente incaricato di sostituirlo, dalla Direttrice.

Esso è convocato al principio, alla metà e alla fine dell'anno scolastico, e straordinariamente quando il suo Presidente lo stimi necessario, o tre dei suoi membri ne facciano domanda.

Art. 24.

Nel solo caso di disgrazia di famiglia o di gravi bisogni, gli insegnanti esterni possono ottenere durante l'anno, in una o più volte, dal Consiglio direttivo, un congedo, nel complesso non superiore a dieci giorni. Del congedo accordato sarà data notizia al R. Provveditore agli studi.

Per un congedo più lungo, il Consiglio direttivo si rivolge a Ministero, a cui spetta il provvedere.

Direttore Spirituale.

Art. 25.

Il Direttore spirituale cura l'educazione religiosa delle alunne e compie tutti gli atti che sono propri del suo ministero.

È responsabile degli arredi sacri e di ogni altro oggetto destinato al culto.

Per l'educazione religiosa delle alunne non cattoliche il Consiglio direttivo potrà accordarsi colle rispettive famiglie, provvedendo a spese delle famiglie stesse.

Alunne.

Art. 26.

L'età minima per l'ammissione delle alunne è fissata a sei anni, la massima a dodici.

In casi eccezionali il Consiglio può chiedere al Ministero la dispensa dell'età prescritta proponendo l'ammissione nell'Educatorio di alunne che abbiano superato i dodici anni, e, anche senza invocare l'autorizzazione del Ministero, può ammetterle se vengono da altri Istituti congeneri a questo Collegio delle fanciulle, purchè si abbiano ottime e sicure informazioni della loro condotta precedente.

Con sicure guarentigie potranno essere dispensate del pari dal limite dell'età fanciulle appartenenti a paesi stranieri, la cui presenza nell'Istituto possa riuscire di profitto all'educazione delle alunne.

Art. 27.

Le domande di ammissione, su carta bollata da cent. 60, debbono essere dirette al Presidente del Consiglio con i documenti appresso indicati:

a) atto di nascita;

b) attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale;

c) attestato medico di sana costituzione fisica;

d) documenti che provino lo stato civile e finanziario della famiglia;

e) obbligazione legale dei genitori, o di chi ne fa le veci, all'adempimento delle condizioni stabilite dal presente Statuto.

Art. 28.

Per le giovinette, la cui famiglia non ha stabile dimora nella città di Milano, deve la famiglia stessa designare una persona di sua fiducia domiciliata in Milano, nota e benevisa al Consiglio direttivo, alla quale la Direttrice possa rivolgersi in ogni caso di urgenza.

La detta persona deve obbligarsi a ricevere l'alunna in casa propria ogni qualvolta i genitori invitati a ritirarla dall'Educatorio, non lo facciano nel tempo assegnato.

All'atto dell'ingresso nell'Educatorio d'ogni alunna, la sua famiglia a garanzia dei futuri pagamenti depone nella cassa dell'Istituto un titolo del Debito Pubblico Italiano al portatore o altro valore ammesso per deposito nelle pubbliche casse rappresentante un importo capitale corrispondente a un trimestre della retta a

cui la famiglia è tenuta. I frutti del detto deposito rimangono proprietà della famiglia che ha diritto di ritirarli o conteggiarli a suo credito. Il valore depositato viene integralmente restituito alla famiglia quando l'alunna lascia il collegio, sempre che siano stati soddisfatti tutti gli impegni verso l'amministrazione del medesimo.

Art. 29.

La retta annuale per ciascuna alunna è di L. 800. I pagamenti devono essere fatti a rate trimestrali anticipate a partire dal 1° ottobre.

Se una alunna entra a trimestre incominciato, paga l'intera retta di tre mesi. La retta trimestrale può essere ratizzata nel caso in cui l'alunna esca definitivamente dopo gli esami.

Se di tre sorelle nessuna fruisce di un posto di favore, una di esse paga soltanto metà della retta.

Art. 30.

Tutte le alunne, anche se ammesse a godere posto di favore, debbono, entrando, pagare L. 600 per il corredo che viene loro provveduto. Per la conservazione del corredo medesimo pagano anticipatamente ogni anno L. 300.

Delle somme pagate per acquisto, conservazione e rinnovazione del corredo, non viene restituita alcuna parte se le alunne lasciano per qualsiasi motivo l'Educatorio.

Art. 31.

Se i pagamenti di cui si fa menzione negli articoli precedenti, sono ritardati di 30 giorni, le famiglie debitrici sono invitate a mettersi in regola; se non lo fanno nel termine di altri 15 giorni, possono essere obbligate a ritirare le proprie figliuole e l'amministrazione può rivalersi del deposito di cui all'art. 28 a soddisfacimento dei suoi crediti, salva ogni azione civile completiva nel caso che l'entità del deposito non fosse sufficiente a coprire i crediti stessi.

Art. 32.

Il vitto delle alunne è determinato dal Regolamento interno dell'Educatorio.

Alla mensa di esse prendono parte le Maestre e le Istitutrici.

In caso di malattia è fatto loro un trattamento speciale prescritto dal Medico, e l'Istituto provvede anche all'assistenza medica, salvo i casi specificatamente previsti dal Regolamento interno.

Art. 33.

È permesso a tutte le alunne di ricevere le visite dei genitori, o di chi ne fa le veci, una volta per settimana, in giorni ed ore determinate.

A quelle che se ne rendono meritevoli o per la condotta o per il profitto, può essere consentito di recarsi alle loro case e rimanervi l'intera giornata.

Il Regolamento interno stabilisce i giorni in cui potranno essere concesse tali uscite e le norme da cui dovranno essere regolate.

Le alunne promosse di classe possono recarsi in famiglia per un mese durante le vacanze scolastiche.

Se un'alunna, per malattia cronica o per altro motivo grave, non può più rimanere nell'Educatorio, i genitori sono tenuti a ritirarla tosto che il Consiglio direttivo ne li abbia richiesti.

Posti di favore.

Art. 34.

Sono ammesse nell'Istituto alunne a posto gratuito in numero di 18, e 12 a posto semi-gratuito.

I posti gratuiti e semi-gratuiti sono conferiti in seguito a concorso pubblico, bandito dal Consiglio direttivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino* del Ministero dell'istruzione.

Il Consiglio direttivo riceve le domande, ne fa la graduatoria, e le trasmette col suo voto motivato all'Autorità scolastica provinciale, cui spetta di approvare le proposte.

Art. 35.

I concorsi ai posti gratuiti e semi-gratuiti si fanno principalmente per titoli, dai quali risultino le benemerenze dei genitori della candidata e le condizioni relativamente ristrette di loro fortuna.

Entra però come elemento del concorso anche un esame, delle candidate, proporzionato alla loro età e alla classe in cui devono essere iscritte.

Non può aspirare ad altro posto gratuito la sorella di una alunna già investita di un posto interamente gratuito. In ogni caso non possono due sorelle fruire più che di un posto interamente gratuito o di due semi-gratuiti, e tre sorelle più che di un posto interamente gratuito e di uno semigratuito o di tre posti semigratuiti.

Perdono il posto le alunne che non abbiano meritata l'approvazione all'esame di promozione, eccettuate quelle che per ragioni di malattia non sieno state in grado di frequentare regolarmente la scuola.

Le alunne, che godono posti di favore, non possono volontariamente ripetere le classi, e, compiuto l'intero corso, debbono lasciare l'Istituto.

Art. 36.

Le alunne, provvedute di posto semigratuito, possono concorrere ai posti gratuiti e hanno la preferenza sulle concorrenti esterne, qualunque sia il merito di queste, se nell'esame di promozione ottennero nove decimi durante l'anno e dieci per la condotta.

Le alunne a posto semigratuito, che vengono promosse a posto gratuito, e quelle a pagamento, che guadagnano un posto gratuito o semigratuito, cominciano a godere il beneficio dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'abbiano ottenuto.

Art. 37.

Per negligenza allo studio o per censurabile condotta, le alunne, oltre a non godere i vantaggi indicati dall'art. 33, saranno sottoposte a punizioni varie, secondo il grado delle mancanze commesse, che sono determinate dal Regolamento interno.

Istruzione.

Art. 38.

Tutti gli studi si compiono in nove anni e sono ripartiti in due corsi, uno inferiore di cinque anni e uno superiore di quattro

Art. 39.

Il programma del corso inferiore comprende le materie prescritte per le scuole elementari del Regno, i principî delle lingue straniere e della musica.

Nel corso superiore s'insegnano:

a) Morale e Religione, affidate a un solo insegnante ma con orario distinto;
b) Elementi di pedagogia;
c) Istituzioni civili;
d) Lingue e lettere italiane;
e) Storia e geografia;
f) Storia dell'arte;
g) Aritmetica, geometria, elementi di contabilità e di economia domestica;
h) Storia naturale, fisica, elementi di chimica ed igiene;
i) Lingua e nozioni di storia letteraria francese;
l) Lingua e nozioni di storia letteraria tedesca;
m) Disegno;
n) Canto corale;
o) Pianoforte;
p) Ginnastica educativa e ballo;
q) Lavori donneschi.

I programmi d'insegnamento sono compilati dal Ministero il quale fissa anche il numero di ore settimanali per ciascuna materia in ciascun anno di corso.

Art. 40.

L'anno scolastico dura dieci mesi,

Il principio e la fine delle lezioni sono determinate dal Consiglio direttivo.

Art. 41.

Gli esami sono privati e procedono con le norme stabilite per le scuole elementari e secondarie del Regno.

Sono presieduti dal R. Provveditore agli studi o di uno speciale commissario da lui nominato.

A tutti assiste, per quanto è possibile, il Consigliere delegato per gli studi o chi ne fa le veci, e la Direttrice.

Art. 42.

Superato l'esame dell'ultimo anno del corso superiore, le alunne ottengono un diploma, il quale è titolo di ammissione all'esame prescritto dall'art. 2 della legge 25 giugno 1882 n. 896 sugli Istituti superiori di magistero femminile.

Esso diploma è anche titolo di ammissione ai concorsi agli uffici d'Istitutrice negli Educatori femminili dipendenti dal Ministero di Pubblica Istruzione e di Maestre assistenti alla Scuole normali.

Servizio amministrativo e sanitario.

Art. 43.

All'Istituto sono addetti un Segretario ragioniere ed un Economo cassiere.

Questi ufficiali sono nominati dal Ministero dietro proposta del Consiglio Direttivo, e dipendono immediatamente dal Presidente, dal Consigliere sopraintendente all'amministrazione, e dalla Direttrice.

Sono ad essi applicabili le disposizioni del Regolamento di contabilità generale dello Stato, relative agli agenti e funzionari pubblici.

Art. 44.

Al Segretario ragioniere è specialmente affidata la segreteria dell'Educatorio. Egli è anche incaricato di tenere al corrente l'inventario.

L'Economo cassiere attende ai servizi che gli sono affidati, secondo le norme particolari del Consiglio direttivo.

Egli presta una cauzione di L. 5000; il Consiglio direttivo, se lo crede opportuno, propone al Ministero che questa cauzione venga aumentata.

Art. 45.

Il servizio sanitario e di assistenza nell'infermeria è affidato a persone designate dal Consiglio direttivo, alle quali è assegnato un compenso sui bilanci, quando questo non sia compreso nel Ruolo organico.

Disposizioni comuni al personale.

Art. 46.

I servizi prestati dalla Direttrice, dalla Vice-direttrice, dagli Insegnanti esterni, dalle Maestre, dalle Istitutrici, dal Direttore spirituale e dagli impiegati amministrativi, saranno computati per la pensione di riposo a norma delle vigenti disposizioni.

Tutte le mentovate persone hanno diritto ogni sei anni all'aumento del decimo sul proprio stipendio, secondo le norme in vigore per i titolari delle scuole secondarie.

Disposizioni transitorie.

Art. 47.

Il presente Statuto andrà in vigore coll'anno scolastico 1895-96, ma la disposizione contenuta nell'art. 42 deve avere effetto dagli anni scolastici 1893-94 e 1894-95.

Art. 48.

Il Consiglio direttivo, dovrà, per mezzo del Consiglio provinciale scolastico, il quale dovrà poi esprimere in merito il suo parere, presentare all'approvazione del Ministero il Regolamento interno dell'Istituto.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro
G. BACCELLI.

Il Numero 397 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta l'istanza 2 aprile 1892 della maggioranza degli elettori amministrativi residenti a Passosegni, frazione del Comune di Baricella, in provincia di Bologna, con la quale domandano l'aggregazione della frazione stessa al Comune di Malalbergo nella provincia medesima;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Malalbergo del 30 giugno 1892 e del Consiglio comunale di Baricella del 26 ottobre 1892;

Vedute le deliberazioni del Consiglio provinciale di Bologna del 25 ottobre 1893;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

La frazione Passosegni è distaccata dal Comune di Baricella ed è aggregata al Comune di Malalbergo a decorrere dal giorno in cui avranno luogo le elezioni generali amministrative, indette in seguito alla revisione straordinaria delle liste elettorali avvenuta in quest'anno in ambedue i Comuni.

Art. 2.

I confini della frazione Passosegni sono quelli risultanti dalla planimetria tracciata dell'ingegnere Giuseppe Giovanardi, accertata dall'ingegnere capo del Genio civile, e che sarà vistata dal Nostro Ministro dell'Interno.

Art. 3.

Fino alla ricostituzione delle nuove amministrazioni comunali di Baricella e di Malalbergo, gli attuali Consigli comunali continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, astenendosi dal prendere deliberazioni, le quali possano vincolare l'azione delle future rappresentanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1895.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 5 maggio 1895, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Serrata (Reggio Calabria).*

SIRE,

L'Amministrazione comunale di Serrata, in provincia di Reggio Calabria, procede irregolarmente e non offre alcuna garanzia che possa in seguito migliorare il suo indirizzo.

La condizione speciale dei partiti, che siedono nel Consiglio, il vincolo d'interesse e di parentela, che lega parecchi dei consiglieri e che permette loro di esercitare una nociva preponderanza nell'azienda comunale, hanno creato un tale stato di cose, che impedisce il normale andamento dell'amministrazione e paralizza tutta la vita del Comune. L'esame e la discussione del bilancio, l'atto più importante della vita comunale, furono trascinate insino alla fine di febbraio con rinvii e scioglimenti illegali delle sedute consigliari, e quando il Consiglio con solo sei consiglieri credette di addivenire all'approvazione del bilancio stesso, convenne in una deliberazione illegale che non potendo avere giuridica efficacia, rimise le cose allo stato di prima. Unico rimedio ad una tale situazione, assolutamente anormale, è lo scioglimento del Consiglio comunale, ed io mi onoro proporlo coll'unito schema di decreto, che sottopongo alla Vostra Augusta firma.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Serrata, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Errigo Fortunato è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1895.

UMBERTO.

CRISPI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *nell'udienza dell'11 luglio 1895, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario del Comune di Piana dei Greci (Palermo).*

SIRE,

Il R. Commissario, che la M. V. nominava con decreto del 21 aprile scorso per la disciolta amministrazione del Comune di Piana dei Greci, ha dovuto accingersi all'esame ed alla soluzione i tali e tante gravi questioni d'ordine finanziario ed amministrativo che non è assolutamente possibile che egli, nonchè raggiungere l'intento, ci si avvicini nel breve termine stabilito dalla legge e che scade il 4 agosto p. v.

Poichè motivo precipuo dello scioglimento del Consiglio comunale di Piana dei Greci, fu appunto la sistemazione economica finanziaria del Comune, non esito a proporre alla M. V. la firma dell'unito schema del Regio decreto, col quale sono prorogati di 3 mesi i poteri straordinari di Piana dei Greci.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto 21 aprile 1895, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Piana dei Greci, in provincia di Palermo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Piana dei Greci, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1895.

UMBERTO.

CRISPI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 15 corrente in Vezzano sul Crostolo, provincia di Reggio Emilia, ed il successivo giorno 16 in Pellezzano, provincia di Salerno, è stato attivato al pubblico servizio un ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, 17 luglio 1895.

CONCORSI

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

per gli affari di grazia e giustizia e dei culti

Visti gli art. 2, 3, 4 della legge 8 giugno 1890, n. 6878 (serie 3ª), sull'ammissione e sulle promozioni nella magistratura e 3 a 13 del Regio decreto 10 novembre 1890, n. 7279 (serie 3ª), contenente le disposizioni per l'esecuzione della legge stessa, nonchè il Regio decreto 15 agosto 1893, n. 484, contenente alcune modificazioni alle disposizioni anzidette;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 250 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda in carta da bollo al Ministero gi grazia e giustizia e dei culti entro il giorno 15 settembre 1895, col mezzo del procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono.

Art. 3.

La domanda scritta e firmata dall'aspirante indicherà con precisione il domicilio del medesimo.

Inoltre dovrà essere corredata dalla *copia* dell'atto di nascita, e dai documenti atti a provare che l'aspirante:

1. È cittadino italiano;
2. Ha conseguita la laurea in giurisprudenza in una università italiana;
3. Avrà compiuti nel giorno 11 novembre 1895 i 21, e non ancora i 30 anni d'età;
4. Ha l'esercizio dei diritti civili;
5. Non trovasi in alcuno dei casi preveduti negli art. 5 a 7 e 8, n. 2, 3, 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª), modificata con l'art. 32 del Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª).

Gli aspiranti che già appartengono all'ordine giudiziario sono dispensati dall'obbligo di produrre i documenti di cui ai numeri 1, 4 e 5.

Art. 4.

Il concorso avrà luogo nella capitale del Regno, mediante esame secondo le norme stabilite negli art. 5 a 13 del Regio decreto 10 novembre 1890, n. 7279, con le modificazioni disposte dal successivo Regio decreto 15 agosto 1893, n. 484.

L'esame consiste:

1. In una prova scritta su ciascuno dei seguenti gruppi di materie:
   a) Filosofia del diritto e storia del diritto italiano;
   b) Diritto romano;
   c) Diritto costituzionale ed amministrativo;
   d) Diritto e procedura civile;
   e) Diritto commerciale;
   f) Diritto e procedura penale;
2. In una prova orale sulle materie dell'esame scritto, ed inoltre sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 11, 12, 13, 14, 15 e 16 novembre 1895, alle ore 9.

Art. 6.

Per essere dichiarato idoneo è necessario che il candidato abbia conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali non meno di centonovantasei punti sopra duecentottanta, sempre che abbia riportati almeno dodici voti su venti nelle singole prove scritte ed orali.

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei conseguiranno i posti messi a concorso nell'ordine della loro classificazione.

In caso di parità di voti saranno preferiti i più anziani di laurea, ed in caso di parità di data anche nella laurea, i più anziani di età.

I concorrenti che avranno riportato i pieni voti in tutte le materie dell'esame, ed avranno ottenuto una dichiarazione di merito distinto da parte della Commissione, saranno nominati uditori con precedenza ad ogni altro; essi godranno, appena nominati, di una indennità di L. 1,500 all'anno e potranno presentarsi all'esame pratico per l'abilitazione alle funzioni giudiziarie dopo un solo anno di uditorato.

Roma, addì 21 giugno 1895.

Il Ministro
CALENDA.

1

R. Provveditorato agli studi della Provincia di Napoli

Avviso di concorso.

Nel giorno 30 luglio p. v., alle ore 8 a. m., nel convitto nazionale Vittorio Emanuele di Napoli avranno principio gli esami di concorso a sei posti semigratuiti da conferirsi a giovanetti di scarsa fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, abbiano compiuti gli studi elementari e a tutto settembre 1895, non abbiano oltrepassata l'età di dodici anni.

Al requisito dell'età è fatta eccezione per gli alunni dello stesso convitto Vittorio Emanuele, o di altro convitto pubblico.

Chi voglia esservi ammesso deve presentare al Rettore del Convitto Vittorio Emanuele, non più tardi del dì 30 giugno prossimo i seguenti documenti:

a) istanza in carta legale, scritta dal candidato, nella quale sia anche detto in che scuola e in che classe faccia o abbia fatto gli studi;

b) fede di nascita;

c) attestato di frequenza alla scuola e di promozione rilasciato dal Direttore;

d) un certificato di moralità rilasciato dalla Giunta municipale;

e) una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e sulle qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che questa paga a titolo di contribuzione, attestata dall'Agente delle tasse, sul patrimonio dei genitori e del candidato stesso.

Trascorso il 30 giugno le istanze non saranno accolte. Ogni frode nei documenti sopraccennati sarà punita con la esclusione dal concorso, e con la perdita del posto, quando sia già stato conferito.

Napoli, 31 maggio 1895.

Il R. Provveditore agli studi
P. MANNI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 17 luglio 1895.

Presidenza del Presidente FARINI

La seduta è aperta alle ore 15,20.

COLONNA F., segretario, legge il processo verbale della tornata di ieri che è approvato.

Legge pure un sunto di petizioni.

Discussione del progetto di legge: « Dichiarare il XX settembre giorno festivo per gli effetti civili » (N. 31 - urgenza).

DEL ZIO. Ricorda i concetti ispiratori delle feste civili dell'epoca della Rivoluzione francese.

Parafrasando i concetti della relazione, li approva e li giudica conformi allo spirito del popolo italiano e della sua gloriosa monarchia, conformi alla formola: *Libera Chiesa in libero Stato.* Solo fa qualche riserva sul concetto conclusivo della relazione.

Dal più vivo del cuore voterà la legge (Bene).

NEGRI, parla esitante temendo di ferir sentimenti che l'oratore divide.

Ma poichè voterà contro il progetto, deve spiegare il suo voto.

La bella relazione Finali lo aveva scosso; ma essa dimostra che la presenza dell'Italia in Roma è un fatto importante, non già che occorra dopo 25 anni svegliarci per decretare il 20 settembre giorno festivo.

Questo progetto ha un significato che esorbita dai confini della sua interpretazione.

Dal punto di vista del diritto nazionale, la legge è superflua, quindi inopportuna; dal punto di vista religioso è pericolosa.

Dal punto di vista nazionale, a Roma ci siamo e ci resteremo, perchè lo vogliamo, perchè nessuno in Europa, sul serio vuole mandarci via, ben sapendo che ogni italiano lo impedirebbe (Benissimo); perchè, infine, il Papa stesso ci pregherebbe di rimanere (Viva ilarità).

Festeggiare un diritto naturale è mostrar il convincimento che tale non lo crediamo, che lo crediamo cosa passeggiera.

Col metter Roma al disopra del diritto comune, non dimostreremo certo la grandezza della nostra presenza qui; la nazionalizzazione della terza Roma è invece il *punctum saliens* della nostra rivoluzione.

La festa dello Statuto sintetizza tutti gli avvenimenti del nostro riscatto.

Non si affanni l'Italia a dimostrare che é persuasa di restar qui: quanto più vi resterà con calma, tanto più darà la prova di restarvi con diritto e di esserne convinta.

Dal punto di vista del problema religioso, i promotori hanno voluto che l'Italia desse prova al Papa di non aver paura, obbligandola ad esultare ogni XX settembre.

Voce. Non si obbliga.

NEGRI. Crede il Papato romano rifiorito per la caduta del potere temporale, perchè l'Italia entrando in Roma diede al Papa la possibilità di atteggiarsi a vittima, atteggiamento che è pel Papato il più utile.

La possibilità di quell'atteggiamento, con questo progetto, cresce a cento doppi.

Alle offese avversarie dobbiamo rispondere colle offese (No, no): questa legge è tale una scortesia... (Vive denegazioni). Sì una scortesia. (Rumori).

Rappresaglie contro rappresaglie, non altro. (No, no).

Questa legge riproduce l'errore di molti nemici del Papa da Re Desiderio al principe di Bismark.

La politica ecclesiastica del Governo italiano oscillò fra due illusioni: combattimento o concordato.

Noi non dovevamo volere nè l'una cosa nè l'altra: noi avremmo dovuto procurare l'evoluzione interna dal cattolicismo. (Verissimo, vive approvazioni).

Dopo esserci accostati all'illusione del concordato, ora ci accostiamo al combattimento; ma il Papato vive in un'orbita estranea e le nostre freccie non solo non lo colpiscono, ma ci ricadono addosso.

Lasciamo adunque in pace il potere papale, senza turbarlo per dargli occasione di rivolgere al mondo i suoi lamenti.

Non è con questo progetto irritente, che si raggiunge l'ideale col quale si chiude la relazione Finali.

La legge attuale è superflua, dunque inopportuna rispetto al diritto nazionale; è pericolosa rispetto al problema religioso.

Essa metterà apparentemente il Papa dalla parte della ragione.

Teme di esser in disaccordo con molti (No, no); le sue parole verranno, fuori di qui, chi sa come interpretate; ma le pronunziò per spiegare il suo voto.

Propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, convinto che ogni disposizione di legge, la quale voglia essere una nuova affermazione dell'indiscutibile diritto nazionale per cui è congiunta per sempre alla patria italiana, sarebbe superfla ed inopportuna, passa all'ordine del giorno ». (Vive approvazioni).

PIERANTONI. Non credeva che questo progetto di legge avrebbe trovato oppositori in quest'aula, nè ragioni migliori per sostenerlo, oltre quelle esposte nella relazione dell'Ufficio centrale, ma, dopo il discorso del senatore Del Zio e quello caloroso del senatore Negri, non crede inutile qualche parola di maggiore illustrazione.

L'on. Del Zio ricordò che la Rivoluzione francese iniziò le feste nazionali.

L'oratore ricorda le feste degli Stati Uniti, quelle della Grecia, e le *ferie latine* per la federazione dei popoli del Lazio, che fu il nucleo della nazionalità italica (Bene).

Cita l'esempio di molti altri popoli, anche dell'antichità, i quali stabilirono feste speciali per celebrare il loro patto di unione.

Non crede che si debba fare per l'Italia e per Roma una legge di divieto.

Crede la legge educativa.

È buono richiamare una volta all'anno da ogni provincia qui le classi popolari.

Cita l'esempio della stessa Chiesa che fece sue tutte le feste del paganesimo, e celebra i fasti e le leggende su cui poggia la sua fede.

Vorrebbe che il Ministero dell'istruzione facesse musicare tre strofe, che cita, del *Carmen sæculare.*

Voterà con entusiasmo la legge (Bene).

MARIOTTI. La ragione della legge sta nella letizia del popolo italiano per il XX Settembre, perchè il popolo nostro vive di entusiasmi.

In questi il popolo sintetizza la sua storia gloriosa.

Ricorda come Vittorto Emanuele si compiacesse, come del giorno suo più glorioso, del XX settembre, e lo manifestò a Quintino Sella, che lo riferì all'oratore.

Quintino Sella ha il suo monumento in via XX settembre: ogni hanno il XX settembre la tomba di Vittorio Emanuele ha largo tributo di corone votive.

Gli pare che la gente che soggiorna oltre il Tevere dovrebbe esserci grata, perchè realizzammo il sogno di Dante, togliendole la soma del potere temporale.

Noi fummo larghi ed equi verso il Papato: in ricambio avemmo spesso maledizioni.

Libera Chiesa in libero Stato, sta bene; ma bisogna anche dire libera Chiesa e libero Stato.

Ricorda le parole di frà Paolo Sarpi sui rapporti fra Chiesa e Stato.

Noi procediamo sereni per la via mondana, altri proceda libero per le vie celesti.

Noi vogliamo fare il nostro giubileo, come altri, oltre il Tevere celebra il suo.

Votare contro questa legge è disconoscere il giorno più bello di Vittorio Emanuele, di Italia (Benissimo).

CARDUCCI. Aggiunge parole alle ragioni addotte nella relazione dell'ufficio centrale, gli sembrò superfluo; ma dopo il discorso dell'illustre senatore Negri, dai cui principii generali è meno distante di quello che si potrebbe credere, vuole aggiungere brevi considerazioni.

Quando venne in Senato, aveva la convinzione che questa legge avrebbe ottenuta la unanimità. Rende omaggio alla forza ed alla schiettezza colla quale il senatore Negri ha affermato il diritto nazionale su Roma.

Il sentimento nazionale vuole un'espressione, specie ora che si va affermando che decade (Benissimo).

Se dovesse abolirsi una festa sarebbe quella della prima domenica di giugno: la festa ora proposta infatti comprende e consacra anche quella.

Il sogno di Roma è più antico di Garibaldi e di Mazzini.

Quando Cavour, con sommo ardimento, osò strappare alle parti democratiche il nome di Roma e portarlo in Parlamento fece tale un assalto al Papato che altri non fece mai.

Quando Vittorio Emanuele salì in Campidoglio, confermò l'alleanza fra monarchia e democrazia che è pegno della grandezza d'Italia.

Conclude esortando il Senato ad accettare il progetto di legge che stabilisce si festeggi il giorno in cui l'Italia riabbracciò la sua gran madre, il giorno che è una vera festa della libertà e della scienza (Vive approvazioni).

NEGRI. Ringrazia il senatore Carducci delle sue parole cortesi.

Egli non vuole estinguere il sentimento popolare, anzi lo vuole egli pure infiammato, ma crede che questo progetto lo estinguerà. (Vive denegazioni).

Sì, lo estinguerà, perchè toglierà ogni spontaneità, e creerà proteste. (Rumori).

Il sentimento popolare non s'incanala nelle strettoie d'un articolo di legge.

Egli non disconobbe mai l'opera dei nostri grandi; anzi è appunto perchè la sente al pari d'ogni altro, che non vuole la festa ufficiale. Gli par di sentire che se Quintino Sella fosse qui disapproverebbe la legge. (Rumori; approvazioni).

GADDA, chiese la parola quando il senatore Mariotti qualificò l'opposizione a questa legge poco patriottica. Divide quasi completamente le opinioni del suo collega senatore Negri credo sopratutto la legge superflua. Tuttavia dissente nella sua conclusione che per questo motivo si debba votar contro, perchè il voto contrario avrebbe un significato che tutti, anche gli oppositori, sono assai lontani dall'attribuirgli.

Il Senato non può oggi, di fronte al voto della Camera, respingere la legge. Accetta il progetto come una necessità, come un dovere. (Bene).

LAMPERTICO. L'istituzione della nuova festa può parere inutile o superflua. Crede che nel progetto attuale non siano in giuoco quei grandi problemi ai quali allusero gli onorevoli preopinanti.

È persuaso che la pacificazione degli animi in materia religiosa è un grande vantaggio. (Benissimo).

Ma quella pacificazione non menoma nè il diritto dello Stato, nè il diritto della nazione. (Approvazioni).

Quella pacificazione preparerà le grandi soluzioni dell'avvenire, gioverà alla prosperità, alla grandezza d'Italia (Benissimo).

Il progetto ritarda ed ostacola la pacificazione: quindi voterà contro.

MARIOTTI, contesta di aver attribuito alle opinioni contrarie alla sua, un carattere meno che patriottico.

Egli professa per tutti i suoi colleghi i sentimenti della maggiore deferenza.

FINALI, relatore. Ringrazia gli oratori favorevoli e quelli che, pur contrari, svolsero concetti giovevoli alla legge.

La commemorazione del XX settembre non crede possa discutersi.

Risponde al senatore Negri, il vero, poderoso eloquente avversario del progetto.

Non si può dire non desiderato da alcuno un progetto che fu votato dalla grande maggioranza della Camera, che esprime la gioia che manifesta il popolo ad ogni ricorrenza del XX settembre.

Il senatore Negri disse che si aggiunge una festa civile nuova alle altre che già son troppe; ma lo Stato, di feste sue, non ne ha che una, se bene ricorda.

Nessuno sarà obbligato a celebrare come festivo il XX settembre: il XX settembre avrà gli effetti civili, non altro.

L'Ufficio centrale è pei principî di libertà, non pei concordati od i combattimenti.

L'onorevole Negri disse che Sella vivo voterebbe contro la legge: egli crede che Sella – che fu suo intimo – avrebbe, se fosse vissuto ministro a lungo dopo il 1870, proposto egli d'iniziativa del Governo, il progetto attuale.

Non gli par male che mentre si nega assai spesso da altri il nostro diritto, noi, almeno una volta, lo affermiamo (Benissimo).

Pensi il Senato agli effetti della reiezione del progetto (Benissimo, vive e generali approvazioni).

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il Senato sa che questo progetto è d'iniziativa parlamentare.

Quando espresse il suo giudizio alla Camera disse che questa legge, una volta presentata, doveva essere approvata.

A dimostrare che questa non è legge di rappresaglia, basta ricordare che non è il Governo che l'ha presentata.

La politica ecclesiastica italiana del Governo non vuole nè concordato, nè combattimento.

Non è un capo spirituale, ma solo col papare che si poteva parlare di concordati. (Vive approvazioni).

Il Governo non solo fu fedele esecutore della legge delle guarentigie; ma si comportò anzi in modo che gliene vennero lodi.

Il Papa, capo spirituale, non avrà mai a dolersi di noi, come non se ne è mai doluto.

Il Papa in Italia è più libero che in Francia ed in Austria.

Ricorda la lotta fra l'Impero tedesco e il Pontefice: il Papa trionfò quando fieramente era combattuto: trionfò perchè l'Italia pose il Papato in una posizione inattaccabile.

Diceva all'oratore il Principe di Bismark: « Vous l'avez emboîté dans le couton: personne ne peut pas l'atteindre. »

Solo colla libertà può venire la pace fra Stato e Chiesa (Benissimo! — Vive approvazioni).

Un voto contrario del Senato significherebbe che noi abbiamo paura, che vogliamo indietreggiare dallo « statu quo ». (Vivissime approvazioni).

ROSSI ALESSANDRO. Dichiara che il problema religioso su 25 anni ha trapassato i confini della temporalità e che quello civile, rispetto al religioso, si risolve coi costumi.

NEGRI. Nega vibramente di aver ragioni segrete per le sue parole contrarie al progetto: nessuno ne può dubitare (Sì, sì).

Dice che appunto per la politica ecclesiastica delineata dal presidente Crispi, questa legge è inutile. E se tale è, è anche inopportuna, quindi dannosa; per ciò mantiene il suo ordine del giorno.

FINALI, relatore. L'Ufficio centrale non accetta tale ordine del giorno.

CRISPI, presidente del Consiglio. Non accetta l'ordine del giorno del senatore Negri. Ripete che, di fronte ad un pretendente, ad una curia che più del Papa vuole il potere temporale, la reiezione del progetto parrebbe una debolezza. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE. Pone ai voti l'ordine del giorno proposto dal senatore Negri.

Dopo prova e controprova non è approvato.

Procedesi all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1895-96 » (n. 18).

TOLOMEI. Teme che gli uffici telegrafici affidati agli uffici postali possano, come a Siena, produrre inconvenienti.

FERRARIS, ministro delle poste e dei telegrafi. Ringrazia il senatore Tolomei, come è solito ringraziare tutti coloro i quali portano a sua conoscenza gli inconvenienti che si verificano nel servizio postale e telegrafico. Il pubblico è a suo avviso il migliore ispettore.

Verificherà se negli uffici postali e telegrafici di Siena accadano gli inconvenienti segnalati, e occorrendo provvederà.

Desidera però che il Senato mantenga il suo favore, come l'ha mantenuto la Camera al principio della unificazione dei due servizi, nella quale riforma tutti gli altri Stati ci hanno preceduto, aggiungendovi per di più il servizio telefonico.

Conviene che utili riforme si potrebbero introdurre così nel servizio delle poste, come in quello dei telegrafi, ma pur troppo ora è trattenuto dalle necessità di introdurre nel suo bilancio tutte le maggiori possibili economie.

Ringrazia il relatore che riconobbe il vantaggio di alcune delle riforme introdotte.

Il movimento postale e l'incremento delle entrate relative, va crescendo.

Dimostra questa asserzione con vari dati e afferma che la curva delle spese sale meno rapidamente di quella dei prodotti.

L'oratore cercò ancora di scemare le spese e adottò varie riforme.

La prima fu l'unione del servizio postale e telegrafico, che è economia di locali, di personale, di spese d'ufficio, che permette migliore utilizzazione del personale che, nei dettagli interni dell'Amministrazione, dà un'unione di contabilità.

Invoca l'appoggio del Senato per promuovere e completare l'unificazione dei servizi.

Accenna ad altre economie ottenute per mezzo di semplificazioni contabili.

Spera così che, per un certo numero d'anni, la spesa si manterrà costante.

Vi contribuì la conversione colla Peninsulare, vi contribuirà un progetto presentato alla Camera e sul quale già si ha la relazione della Giunta del bilancio. Malgrado queste economie, molti servizi migliorarono.

Per esempio, da Roma a Parigi va talora in sette minuti un telegramma di Borsa.

Si istituì la trasmissione telegrafica diretta dei resoconti parlamentari, si agevolò il servizio telegrafico ai comuni rurali. (Bravo, benissimo).

Nelle campagne l'uso del telegrafo è maggiore di quanto si potrebbe credere.

Prega il Senato di esser benevolo per le riforme ulteriori: talune delle quali forse un po' dure. Ma ciò per non accrescere le spese e non scemare l'efficacia dei servizi (Approvazioni).

TOLOMEI ringrazia, lieto che le sue parole abbiano dato occasione ad un importante discorso dell'on. ministro.

LAMPERTICO ha ammirato l'eloquenza del ministro delle poste e telegrafi, eloquenza più di fatti che di parole (Bene).

Osserva solo che negli scorsi giorni si parlò di una Convenzione stipulata che mirava all'Oriente. Oggi il ministro ha confermato che questa Convenzione è stata conclusa colla Peninsulare.

Dice che l'apertura del canale di Suez è stata seguita da disillusioni, ma spera che i commerci dell'Italia coll'Oriente si possano ravvivare.

Si congratula ad ogni modo della Convenzione stipulata che farà sventolare la bandiera inglese nell'Adriatico (Approvazioni).

FERRARIS, ministro delle poste e telegrafi, ringrazia l'onorevole Lampertico delle sue dichiarazioni; spera di poter esaudire i desiderî delle nobili provincie alle quali appartiene, deplora di non aver potuto concludere alle stesse condizioni una Convenzione con una Società nazionale, per una linea di navigazione Venezia-Bombay.

Dice che il Governo austriaco prese una lodevole iniziativa per ciò che riguarda il risanamento della Società del Lloyd, tanto che ora è in grado di esercitare una formidabile concorrenza. Dimostra come la migliore soluzione fosse quella di stringere una Convenzione colla Peninsulare.

Non divide il pregiudizio che in nessun caso si debba ricorrere alle Società estere.

Fornisce schiarimenti sulle buone condizioni in cui la convenzione fu conclusa.

VITELLESCHI, relatore. Ringrazia il ministro per le importanti dichiarazioni fatte sui rapporti fra la spesa dei servizi e le loro entrate.

Vorrebbe che questi rapporti si ripetessero per tutti i ministerî attivi, nelle misura esistente in quello delle poste e telegrafi.

Raccomanda all'attenzione del ministro i servizi sovvenzionati. È lieto delle dichiarazioni fatte dal ministro.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano i primi 27 capitoli.

CANCELLIERI, parla sul capitolo 28: « Servizio postale e commerciale marittimo ». Deplora alcuni inconvenienti, specie per i ritardi, per il caro dei noli e per le avarie.

FERRARIS, ministro delle poste e telegrafi, fornisce schiarimenti al senatore Cancellieri, principalmente per ciò che riguarda le penalità con le quali sono colpiti i ritardi e le perdite derivanti dal cattivo servizio così postale come di navigazione. Circa la questione dei noli è giuocoforza riconoscere che le nostre Società ribassano le loro tariffe quando subiscono la concorrenza estera.

CANCELLIERI, ricorda al ministro che in tutti i contratti, anche in quelli fatti dallo Stato, è implicita la risolutiva scritta nell'art. 1165, codice civile.

Il capitolo 28 è approvato, e senza discussione si approvano tutti i successivi coi riassunti per titoli e categorie.

Si rinvia l'articolo unico allo scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto « Dichiarare il XX settembre giorno festivo per gli effetti civili ».

Votanti	115
Favorevoli	87
Contrari	28

(Il Senato approva).

La seduta è levata (ore 19).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 17 luglio 1895.

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del Vice Presidente FINOCCHIARO-APRILE.

La seduta comincia alle 10.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di venerdì che è approvato.

PRESIDENTE comunica che dalla Giunta delle elezioni è pervenuta la relazione sull'elezione contestata di Bitonto. Sarà inserita nell'ordine del giorno della seduta di sabato.

Approvazione di disegni di legge.

Approvansi, senza discussione, diciassette disegni di legge per eccedenze di impegni e per maggiori assegnamenti su vari bilanci dell'esercizio finanziario 1893-94.

Discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE apre la discussione generale.

MARAZZI F. desidera anzitutto conoscere gl'intendimenti dell'onorevole Ministro intorno all'insegnamento del greco, esprimendo il desiderio che sia reso facoltativo.

Sostiene poi che è troppo basso il limite di età nel quale i maestri possono chiedere il collocamento a riposo; e chiede quali sieno i propositi dell'onorevole Ministro anche su questo argomento.

Infine domanda come si concilii l'aver affidato la direzione del tiro a segno al Ministero dell'interno cogl'intendimenti ripetutamente espressi dal Ministro dell'istruzione intorno alla scuola popolare; e se questa scuola s'intenda di istituirla solamente nei grandi centri o in tutti i Comuni dello Stato.

DE CRISTOFORIS intende di richiamare l'attenzione del Ministro circa le condizioni delle scuole infantili, della scuola primaria, e della scuola media.

A proposito della scuola infantile, lamenta la mancanza di un programma uniforme e rispondente alle condizioni fisiche e psichiche dei bambini, ai quali, specie negli asili privati, si impone un soverchio lavoro mentale, che si estende anche agli esercizi di ginnastica che, per essere assolutamente ritmici, esigono un eccessivo sforzo di intelligenza.

Quanto alla scuola primaria, pur riconoscendo che molti sacrifizi si sono fatti, rileva che i risultati non furono quali si aveva il diritto di attendere, perchè la scuola non era e non è adattata all'età di coloro che la frequentano, tanto più coi programmi che finora vigevano. E a questo proposito fa vivi elogi alla Commissione per la riforma portata a quei programmi, ai quali però qualche cosa crede che ancora manchi.

Raccomanda al ministro di garantire i maestri contro le angherie dei Comuni che rifiutano loro l'attestato di lodevole servizio dal quale dipende la nomina a vita; angherie contro cui sono impotenti anche i Consigli provinciali. Raccomanda altresì

di provvederà alla questione dell'istruzione religiosa; che, così come è impartita, confonde le menti dei bambini, non soddisfa i credenti, e costituisce un ibridismo intollerabile.

Si dichiara contrario così al concetto di avocare la scuola elementare allo Stato, come di conservarla alla dipendenza dei Comuni; quindi vorrebbe affidarla alla Provincia o, meglio ancora a consorzi interprovinciali.

Invita poi il ministro a riformare anche l'indirizzo delle scuole normali nel senso che agli allievi maestri non si dia in certo modo una coltura generale, ma s'insegni veramente il modo di insegnare. Converrà poi riordinare anche le scuole tecniche che, oggi, non sono nè tecniche, nè classiche per difetti inerenti alla stessa loro origine. La presente scuola tecnica potrebbe essere facilmente sostituita dalla scuola media.

Raccomanda che siano migliorate le condizioni degli insegnanti nelle scuole tecniche; e attende dal ministro risposte le quali lo confortino a sperare che saranno compiute le riforme delle quali ha esposto la necessità. (Approvazioni).

DE NICOLO', lamenta le condizioni in cui si compie la discussione di questo bilancio, che egli considera come la base fondamentale della educazione nazionale.

Crede che nessuno più dell'onorevole Baccelli debba esser dolente che ancora non siasi presentato alla Camera il disegno di legge sull'istruzione superiore, ma confida che ad ogni modo quest'argomento sarà discusso alla riapertura della Camera.

Intanto desidererebbe conoscere le idee del ministro sopra una quistione importantissima dell'insegnamento secondario: quella cioè che riguarda l'obbligatorietà dell'insegnamento del greco. Da parte sua insiste nella obbligatorietà, perchè crede che le lingue classiche debbano formare sempre la base della cultura superiore.

Riguardo all'istruzione tecnica vorrebbe che avesse un carattere più definito, in modo che cessi di essere quasi un duplicato del corso classico.

Se il suo concetto fosse accolto, se veramente l'istruzione tecnica diventasse essenzialmente professionale, la sua direzione dovrebbe passare dal Ministera d'istruzione pubblica a quello d'agricoltura e commercio.

Crede l'istruzione normale meritevole di importante riforma. Raccomanda poi al ministro di vigilare seriamente sulle condizioni dei collegi-convitti annessi ai licei e soprattutto sulla nomina degli istitutori, ai quali è principalmente affidata la disciplina e la educazione dei convittori.

Vorrebbe anche che fosse riformato il sistema delle nomine dei maestri e delle maestre elementari. Questa nomina è affidata ai Comuni i quali dovrebbero tener conto della graduazione che viene fatta dai Consigli provinciali scolastici. Ora avviene in pratica che di questa graduazione non si tiene conto e le nomine si fanno in base alle raccomandazioni.

Prega inoltre il ministro di lasciare ai Comuni maggiore libertà di regolare gli orari. Raccomanda infine al ministro di accelerare i lavori di restauro della cattedrale di Bitonto, insigne monumento di arte.

La seduta è levata alle 12.5.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del Presidente VILLA.

La seduta comincia alle 14.5.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Presentazione di un disegno di legge.

MOCENNI, ministro della guerra, presenta il disegno di legge sulla leva militare, modificato dal Senato, e chiede che sia trasmesso alla Commissione che già lo esaminò.

(Così è stabilito).

Interrogazione.

GALLI sotto-segretario di Stato per l'interno, risponde ai deputati Imbriani-Poerio e Zavattari i quali interrogano « circa il grave fatto avvenuto il Milano in danno della signorina Gellera e le susseguenti conseguenze. »

Può dimostrare che nella esposizione del fatto cui si riferisce questa interrogazione ci è stata molta esagerazione. Il moto affrettato della signorina, e l'ora tarda, provocarono l'azione degli agenti di pubblica sicurezza e l'arresto de' due giovani che la difesero. Ma appurati i fatti, i due giovani furono rilasciati in libertà, e le guardie furono tratte in arresto.

IMBRIANI osserva che quella signorina andava per i fatti suoi: richiesta delle generalità da tre sconosciuti, si rifugiò in un negozio, dove alcuni commessi presero le difese di lei e vennero a colluttazione coi tre sconosciuti creduti tre teppisti. Allora questi si dichiararono guardie di pubblica sicurezza e procedettero all'arresto dei giovani. Ora tutto ciò è deplorevole.

Il sistema delle guardie in borghese è un sistema pessimo, e se ne vedono le conseguenze. Ricorda che per un fatto simile accaduto sette anni fa in Inghilterra, fu portata la quistione in Parlamento, e fu data allora una lezione meritata al ministro, il quale non rispose in modo soddisfacente.

Conclude invocando dal Governo misure che valgano a tutelare la libertà individuale.

ZAVATTARI domanda di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE, non può dargliene facoltà, perchè il regolamento non gliene dà il diritto.

ZAVATTARI insiste per parlare onde confermare i fatti. (Rumori).

PRESIDENTE lo chiama all'ordine.

GALLI, sotto-segretario di Stato per l'interno, conferma le sue dichiarazioni osservando che maggiore soddisfazione di quella data alla signorina non si poteva dare. Che voleva di più l'onor. Imbriani?

IMBRIANI deplora l'organizzazione delle guardie di pubblica sicurezza travestite.

GALLI, sotto-segretario di Stato per l'interno, risponde al deputato Imbriani-Poerio il quale chiede « Notizia dell'arresto del delegato Santoro a Parigi. »

Dichiara che in seguito a regolare mandato di cattura spiccato a carico del Santoro fu chiesta la estradizione; ma non si ha ancora ufficialmente notizia del suo arresto.

IMBRIANI voleva sapere per quali motivi è stata chiesta la estradizione del Santoro che fino a poco tempo fa è stato uno strumento del Governo.

GALLI sotto-segretario di Stato per l'interno, espone con la scorta dei rapporti del prefetto di Grosseto e di ispettori che hanno fatto speciali inchieste l'opera del Santoro nella Colonia di Porto Ercole, opera di oppressione e di arbitrio verso i coatti.

Legge quindi i capi di accusa che accompagnano il mandato di cattura e la domanda di estradizione: accuse che consistono in abuso di potere, in tentativi di corruzione, in sottrazione di documenti, in violazione di doveri inerenti ad un pubblico ufficiale, in appropriazioni indebite, e nell'aver facilitato l'evasione di detenuti.

Dinanzi a questi fatti, l'oratore dice, i commenti sono inutili.

A tutto ciò il Governo ha riparato in nome della morale e della giustizia colpendo il Santoro: e dell'azione del Governo tutti dovrebbero essere soddisfatti.

IMBRIANI osserva che mentre il Governo sapeva di tutte le nefandezze del Santoro lo abbia promosso traslocandolo a Fossano, perchè c'era di mezzo una questione politica, trattandosi delle imminenti elezioni politiche.

L'oratore conclude affermando che la Camera ed il paese giudicheranno di questi mezzi di Governo altamente riprovevoli.

GALLI, sotto-segretario di Stato per l'interno, osserva che ragioni di umanità indussero il Governo ad astenersi da misure di rigore e che le più gravi rivelazioni vennero posteriormente al trasferimento. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE comunica una lettera del presidente del Consiglio con la quale, essendo egli impegnato al Senato e il ministro guardasigilli lontano da Roma, chiede che la Camera voglia differire la discussione sulle elezioni contestate degli onorevoli Barbato, De Felice e Bosco.

AGNINI si oppone ad un differimento che priva quattro Collegi della loro rappresentanza. (Rumori).

BARZILAI non contrasta un breve rinvio, osservando però che per consuetudine il Ministero si astiene dalle discussioni che concernono le prerogative parlamentari; e che senza il suo intervento la discussione riuscirebbe più serena. Propone che se ne discuta venerdì o sabato.

DONATI, relatore, consente in un breve differimento.

APRILE rammenta che ieri la Camera riconobbe giuste le considerazioni fatte dal deputato Curioni perchè si discutesse subito la elezione di Caltagirone. Trovandosi oggi la Camera nelle stesse condizioni, crede che seguirà la medesima condotta; si oppone quindi al differimento.

DI RUDINÌ (Segni d'attenzione), voterà contro il differimento: perchè è contrario alle consuetudini della Camera il postergare le verificazioni dei poteri; perchè il Governo, se voleva, poteva trovarsi presente; perchè trattasi di elezione la cui nullità è evidente, e che avrebbe dovuto essere stata già proclamata.

PRESIDENTE avverte d'aver scritto nell'ordine del giorno le elezioni appena ne fu presentata la relazione.

DONATI, relatore, nota che il breve ritardo a presentare la relazione fu occasionato dall'aver dovuto attendere le sentenze di condanna.

Dichiara di essere a disposizione della Camera.

SONNINO SIDNEY, ministro del tesoro. (Segni di attenzione), crede che, per ragioni di cortesia, non si possa ricusare una brevissima dilazione e consente che si inscriva la discussione di queste elezioni nell'ordine del giorno di sabato.

APRILE propone che si discuta in fin di seduta quando il presidente del Consiglio potrà essere ritornato dal Senato (Commenti — Interruzioni).

TONDI, presidente della Giunta, per conciliare le diverse opinioni, propone che si discuta domani. (Conversazioni animatissime).

BOVIO trattandosi di carcerati, si oppone a qualsiasi differimento. (Continuano le conversazioni animatissime. — Il presidente sospende la seduta per cinque minuti.

PRESIDENTE avendo udito che tutti son d'accordo nell'accettare la proposta del presidente della Giunta...

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE.... queste elezioni contestate saranno inscritte nell'ordine del giorno di domani.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE annunzia che la Giunta ha convalidato l'elezione dell'onorevole Girolamo Del Balzo pel collegio di Baiano.

Seguito della discussione dei provvedimenti di finanza e tesoro.

PRESIDENTE apre la discussione sull'Allegato *F*, cui si riferisce l'articolo 3 del disegno di legge.

COLOMBO, anche a nome dei deputati Siccardi, Rizzetti, Grossi, Luigi Gaetani, Visocchi, Dal Verme e Marcora, dà ragione di due emendamenti all'articolo 1, dell'Allegato *F*.

Col primo propone che ogni etto-watt di energia elettrica si sottoponga alla tassa di centesimi 50 in luogo di 60, come propone il Governo.

E col secondo che si aggiungano al secondo comma così espresso:

« È esente dalla tassa il consumo per l'illuminazione municipale delle aree pubbliche, per forza motrice » le parole: *e per ogni altro uso che non sia illuminazione o riscaldamento di ambienti.*

Afferma che i calcoli dell'onorevole ministro intorno all'intensità, alla durata, e al costo della luce elettrica, sono errati: perciò spera che vorrà accettare le sue proposte che rispondono a maggior giustizia.

MARCORA si dichiara oppositore di questa legge non solamente per ragioni politiche e finanziarie, ma anche perchè aggrava soverchiamente l'industria dell'illuminazione elettrica; perchè inceppa nel suo inizio lo sviluppo di una nuova forma di ricchezza pubblica, massime nelle Provincie ricche di forze idrauliche; e soprattutto perchè viene a limitare ancora la già ristretta materia dei tributi locali.

Però, come male minore, si unisce alle proposte dell'onorevole Colombo.

TORTAROLO non comprende l'opportunità di una tassa di licenza per esercitare l'industria del gaz-luce e della energia elettrica, e dice che l'applicarla costituirebbe una violazione di un elementare principio economico, e anche del criterio di giustizia distributiva, dal momento che tale licenza non si richiede per tutte l'industrie.

È poi contrario alla tassa sulla luce elettrica, affermando che l'erario non ne avrà vantaggio pel diminuito consumo, mentre ne avranno danno rilevante le industrie, e tutte quelle officine elettriche che, appunto nella speranza di crescente consumo, si erano impiantate, e che non potranno più vivere.

Osserva poi che un metro cubo di gaz sviluppa tanto calore quanto un chilogramma di carbone: e perciò crede enorme, dal momento che un chilogramma di carbone costa due centesimi, di imporre uguale tassa sopra un metro cubo di gaz.

Chi volete, dice, che adoperi un combustibile colpito da una tassa uguale al valore commerciale di un altro?

Perciò prega il ministro di meglio studiare la cosa non facendo troppo a fidanza sui calcoli fornitigli dall'amministrazione.

FACTA dichiara che voterà contro la tassa sulla luce elettrica la quale va a colpire in modo intollerabile tutte le industrie, e a mettere impaccio a un'iniziativa privata che può essere ragione di ricchezza nazionale, e in alcuni centri piccoli ha potuto provvedere a molti pubblici bisogni.

Combatte la tassa altresì per le grandi vessazioni che saranno necessarie per accertarla e per riscuoterla.

DE ANDREIS crede che la tassa sulla luce elettrica sia stata studiata e preparata sulla base di elementi tecnici mancanti di ogni serietà e di ogni esattezza, così come avvenne (e la esperienza lo ha dimostrato) per la tassa sui fiammiferi.

Quanto alla tassa sul gaz, osserva che essa, unita a quella di consumo, rappresenta il trenta per cento del prezzo di costo: locchè crede enorme.

Si unisce poi all'onorevole Marcora nel lamentare che si tolgano ogni giorno ai Comuni le possibili materie di tributi locali. In via subordinata, prega il ministro di accettare l'emendamento dell'onorevole Colombo che, almeno, risponde a più giusta proporzione teorica e tecnica dell'imposta.

Fa notare al ministro che l'industria delle energie elettriche data appena dal 1893, e domanda se sia logico colpire cotesta industria, proprio nel momento in cui accenna a prendere un vigoroso sviluppo e ad essere di grande giovamento alla economia nazionale.

Cita alcuni casi di stabilimenti industriali da lui visitati recentemente, per dimostrare coi calcoli che, per via di differenti sistemi di illuminazione elettrica, la tassa sarebbe per qualcuno di questi stabilimenti, il venti per cento del prezzo, e per qualche altro il duecento per cento.

Prega perciò il ministro di provvedere almeno ad un'equa ripartizione della tassa, accettando le proposte dell'onorevole Colombo. (Approvazioni).

SINEO crede sbagliati i calcoli dell'amministrazione relativamente alla tassa sul gaz luce, e perciò esagerata la misura della tassa proposta, sia che si voglia applicarla alle società produttrici, sia che si applichi ai consumatori. Nondimeno è disposto

ad accettare il temperamento ragionevole dell'onorevole Colombo, mentre è recisamente contrario a colpire in qualsiasi modo lo sviluppo dalla energia elettrica.

Indipendentemente da questa sua assoluta opposizione di massima all'imposta dell'energia elettrica, è contrario alla tassa anche perchè la crede spesso di difficilissima applicazione, a meno che non si vogliono obbligare gli industriali a nuovi, costosissimi impianti; perchè non comprende da chi saranno verificati e registrati i pericolosi contatori elettrici; e perchè non intende come si potrà esercitare un utile sorveglianza sulle officine sottoposte alla tassa.

Spera che il ministro vorrà abbandonare questo provvedimento. (Bene! Bravo!).

CAMPI propone un aggiunta all'ultimo capoverso, nel senso di esentare dalla tassa il gaz che serve ad uso di cucina.

BOSELLI, ministro delle finanze, ammette che questa che si discute sia un' imposta nuova; ma osserva che se qualche sacrificio si dovè chiedere ai consumatori di petrolio, si doveva anche chiedere qualche cosa ai consumatori del gaz e della luce elettrica. Non crede fondati i timori di coloro che prevedono dalla tassa inceppamenti all' iniziativa privata, come crede infondate le critiche di quelli che ne credono eccessiva la misura. E ciò è tanto vero che la tassa è applicata già dal dicembre scorso, e non ha dato luogo ad inconvenienti.

La tassa che si vuole imporre è di consumo e non di produzione; quindi non si può tener conto di quello che costi la produzione della luce.

Risponde quindi alle osservazioni d' indole tecnica ed economica fatte dai vari oratori, difendendo i calcoli e le ragioni esposte dall'amministrazione. Non può consentire nelle modificazioni proposte.

PROLA, relatore, si associa alle conclusioni del ministro e dimostra anche egli come i calcoli fatti dall'amministrazione sulla forza dell' illuminazione del gaz e della luce elettrica siano esatti.

MARCORA. Poichè dalle parole del Ministro parrebbe che l'oratore preferisse la tassa sul petrolio consumato dai poveri, a quella sulla luce elettrica, domanda spiegazioni in proposito.

BOSELLI, ministro delle finanze, dichiara che non ha mai voluto esprimere il concetto attribuitogli dall'on. Marcora.

COLOMBO insiste nei suoi calcoli dimostrando che non si può prendere a base della tassa la luce iniziale delle lampade elettriche, ma bensì quella media.

Presentazione di una relazione.

MEL presenta la relazione sulla domanda d'autorizzazione a procedere verso l'on. Guerci.

Continua la discussione dei provvedimenti finanziari.

DE ANDREIS osserva come si tratta non di una tassa sul consumo della luce elettrica e del gaz, ma di una vera tassa industriale.

PRESIDENTE. Annuncia che l'onorevole Sineo con altri deputati hanno presentato una proposta per sopprimere la seconda parte dell' articolo a cominciare dalle parole: « di centesimi 0,60, ecc. »

Annunzia che il ministro, d'accordo con la Commissione ha presentata la seguente aggiunta all'ultimo capoverso:

« È pure esente il consumo negli opifici per riscaldamento richiesto dai processi industriali ».

(Non sono approvate le proposte degli onorevoli Sineo, Campi e Colombo; ed è approvato l'articolo con l'aggiunta concordata).

CAMPI sull'articolo secondo si associa all'emendamento proposto dall'onorevole Colombo, per il quale, alla parola *distribuita*, vengono sostituite le altre: *effettivamente consumata.*

COLOMBO, FROLA, relatore e BOSELLI, ministro delle finanze, accettano che l'articolo sia così emendato.

(È approvato l'art. 2 così emendato).

COLOMBO sull'art. 3° domanda che il termine stabilito di 15 giorni sia prolungato a 20.

BOSELLI, ministro delle finanze, e FROLA, relatore, accettano l'emendamento.

(È approvato l'art. 3° così emendato).

COLOMBO svolge un emendamento sull'art. 4, sottoscritto anche dagli onorevoli Siccardi, Rizzetti, Grossi, Visocchi, Gaetani Luigi, Marcora, Dal Verme, Donati, col quale si propone di sostituire ai primi tre capoversi i seguenti:

« Quando la distribuzione dell'energia elettrica a scopo d'illuminazione o riscaldamento pei privati sia fatta pel corrispettivo di un canone annuo costante con libertà ai consumatori di usare dell'energia per qualunque durata di tempo, il fabbricante sarà ammesso a pagare la tassa per abbonamento nella misura di 5 per cento del canone convenuto.

« Rimane fermo anche in questo caso il diritto di rivalsa di cui all'art. 2.

« Quando un'officina di gas-luce o di elettricità serve per uso proprio dello stesso proprietario od esercente, la tassa sarà corrisposta mediante un canone annuo determinato in base all'effettivo consumo. Quando l'uso è continuo durante tutta la notte, il canone sarà ridotto alla metà.

Dimostra come dove ci è abbondanza di forza idraulica l'abbonamento per le lampade elettriche sia di un buon mercato straordinario; sicchè se non si concedono agevolazioni speciali per il pagamento della tassa, l'ammontare di essa verrà ad essere uguale o superiore al costo della luce elettrica.

La disparità della tassa diviene anche maggiore negli opifici industriali, dove la tassa può arrivare a rappresentare più del 120 per cento del costo della luce elettrica.

Riconosce che la Commissione ha già fatto qualche cosa, stabilendo un limite massimo alla tassa per ogni candela elettrica in attività nei piccoli opifici, ma crede che l'inconveniente non verrà tolto se non accettando il suo emendamento.

Venendo alla seconda parte dello stesso, rileva come la nuova tassa equivalga ad un raddoppiamento della ricchezza mobile stabilita sull'industria; e fa rilevare quanto sia dannoso questo indirizzo.

Per queste ragioni spera che le sue proposte saranno accolte.

DE ANDREIS, dopo lo splendido discorso dell'onorevole Colombo rinuncia a parlare, limitandosi a pregare la Camera di non arrecare questo colpo mortale all'industria.

GAETANI DI LAURENZANA L. propone con gli onorevoli Michelozzi, Minelli, Grossi, Visocchi e Leonetti, che dopo il secondo capoverso si aggiunga:

« Ai proprietari o esercenti contemplati in questo articolo è concessa la franchigia dell'imposta per anni tre per ogni impianto nuovo da attivarsi dopo la promulgazione della presente legge, purchè ne facciano regolare denunzia nei modi e termini che saranno indicati nel regolamento per l'esecuzione della legge stessa. »

GROSSI avendo sottoscritto l'aggiunta proposta dall'onorevole Gaetani, dimostra l'opportunità di concedere la franchigia pei primi tre anni ad ogni nuovo impianto di luce elettrica.

Deplora che si colpisca questa industria, che costituisce una prima e felice applicazione di quella grande forza idraulica, nella quale risiede l'avvenire industriale del nostro paese. (Approvazioni).

BOSELLI, ministro delle finanze, non può accettare gli emendamenti proposti a questo articolo.

Afferma essere infondati i timori espressi dagli onorevoli De-Andreis, Colombo, Gaetani e Grossi; assicura che l'industria non risentirà danno sensibile dalla nuova tassa, resa necessaria dalle condizioni della nostra finanza.

Votazione a scrutinio segreto sopra sei disegni di legge approvati nella seduta antimeridiana.

BORGATTA, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Agnini — Aguglia — Amadei — Anselmi — Anzani — Aprile — Arcoleo.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Badini-Confalonieri — Baragiola — Barazzuoli — Barzilai — Benedini — Bentivegna — Bernabei — Bertoldi — Bertolini — Bertollo — Billi — Bogliolo — Bonacci Teodorico — Bonin — Borgatta — Boselli — Bovio — Bracci — Branca — Brena — Brin — Brunetti Eugenio — Brunicardi.

Cadolini — Caldesi — Calvanese — Cambray-Digny — Campi — Canegallo — Capaldo — Cappelli — Carcano — Carlomagno — Carotti — Casale — Casalini — Casana — Castorina — Celli — Ceriana-Mayneri — Cerutti — Chiapusso — Chiaradia — Chimirri — Chinaglia — Cibrario — Cimati — Cirmeni — Clementini — Colajanni Federico — Colajanni Napoleone — Colleoni — Colombo Giuseppe — Colpi — Comandù — Coppino — Costa Alessandro — Costa Andrea — Costantini — Cottafavi — Cremonesi — Crispi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Daneo Edoardo — Daneo Giancarlo — Dari — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Andreis — De Bellis — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — De Cristoforis — Del Balzo — De Leo — De Marinis — De Nicolò — De Riseis Giuseppe— De Salvio — Dentice di Frasso — Di Lenna — Di Lorenzo — Di Sant'Onofrio — Donati Carlo.

Elia — Engel — Episcopo — Ercole.

Facta — Falconi — Fanti — Farinet — Ferracciù — Ferrero di Cambiano — Ferrucci — Flamberti — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Frola — Fulci Nicolò — Fusco Alfonso.

Gaetani di Laurenzana Luigi — Galletti — Galli Roberto — Gallini — Gallotti — Gamba — Garibaldi — Garlanda — Ghigi — Gianolio — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Grandi — Grassi Pasini — Grippo — Grossi — Gualerzi — Guicciardini.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lampiasi — Lausetti — Lazzaro — Leonetti — Lochis — Lovito — Luzzatti Ippolito — Luzzatto Attilio.

Macola — Manna — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marcora — Marescalchi Alfonso — Marescalchi-Gravina — Mariani — Martini — Marzotto — Masci — Matteini — Matteucci — Mazza — Mazzino — Mecacci — Mel — Menafoglio — Menotti — Miceli — Michelozzi — Minelli — Miniscalchi — Miraglia — Montagna — Morandi — Morelli-Gualtierotti — Morin — Morpurgo — Murmura — Mussi.

Niccolini — Nocito.

Omodei.

Palamenghi-Crispi — Panattoni — Pandolfi — Pansini — Pantano — Papa — Papadopoli — Pavia — Pavoncelli — Pellegrino — Peroni — Piccolo-Cupani — Pierotti — Pini — Piovene — Pipitone — Pozzi — Pottino.

Quintieri.

Radice — Randaccio — Rava — Ricci Vincenzo — Rinaldi — Rizzetti — Rizzo — Romanin-Jacour — Romano — Roncalli — Rosano — Rossi Rodolfo — Rovasenda — Roxas — Rubini — Ruffo — Ruggieri Giuseppe.

Sacchetti — Salaris — Salsi — Sanguinetti — Santini — Saporito — Scaramella-Manetti — Schiratti — Scotti — Serrao — Siccardi — Silvestrelli — Silvestri — Sineo — Socci — Sola — Sonnino-Sidney — Spirito Beniamino — Squitti — Steltuti Scala.

Tacconi — Talamo — Terasona — Testasecca — Tinozzi — Toaldi — Tondi — Tornielli — Torrigiani — Tortarolo — Tozzi — Trinchera.

Ungaro.

Valle Angelo — Valle Gregorio — Verzillo — Vienna — Vischi — Visocchi — Vollaro De Lieto.

Well-Weiss — Wollemborg.

Zavattari.

Sono in congedo:

Barracco — Borsarelli — Buttini.

Calpini — Calvi — Cantalamessa — Canzi — Capoduro — Carenzi.

Danieli — De Gaglia — Della Rocca — De Luca.

Fani — Fasce.

Lucifero — Luzzati Luigi.

Orsini-Baroni.

Paganini — Pais-Serra — Pastore — Pignatelli — Poggi.

Salandra — Suardo.

Tripepi Demetrio — Tripepi Francesco — Turbiglio Sebastiano.

Sono ammalati:

Biscaretti.

Capilupi — Cucchi.

Del vecchio.

Fagiuoli — Farina.

Gemma — Giuliani — Gui.

Lorenzini.

Meardi — Molmenti.

Pompilj.

Sani Severino.

Tittoni — Trompeo — Turrisi.

Assenti per ufficio pubblico:

Calleri — Cavagnari.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione:

Disegni di legge per eccedenze di impegni e per maggiori assegnamenti sul bilancio 1893-94.

Spese obbligatorie e d'ordine:

Voti favorevoli . . . 201
Voti contrari . . . 52

(La Camera approva).

Spese facoltative del Ministero del tesoro:

Voti favorevoli . . 207
Voti contrari . . . 49

(La Camera approva).

Spese facoltative del Ministero delle finanze:

Voti favorevoli . . . 212
Voti contrari . . . 49

(La Camera approva).

Spese facoltative del Ministero degli esteri:

Voti favorevoli . . 201
Voti contrari . . . 54

(La Camera approva).

Spese facoltative del Ministero del 'istruzione pubblica:

Voti favorevoli . . 206
Voti contrari . . . 50

(La Camera approva).

Spese facoltative del Ministero dell'interno:

Voti favorevoli . . 206
Voti contrari . . . 50

(La Camera approva).

VISOCCHI, combatte le osservazioni, che il ministro ha contrapposto all'emendamento Colombo sottoscritto anche dall'oratore. Ritiene ingiusto applicare la stessa tassa alla luce elettrica, che risplende nei saloni del ricco, e a quella, che illumina nelle officine il lavoro degli operai.

Interrogazione.

BORGATTA, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sul servizio dei sanitari delle amministrazioni ferroviarie nei loro rapporti col personale.

« Socci. »

La seduta termina alle 19.

DIARIO ESTERO

I giornali tedeschi si mostrano molto irritati per i commenti fatti dalla stampa francese e nominatamente dal *Journal des Débats*, sulla dimostrazione germanica nelle acque del Marocco.

« È unicamente l'odio contro la Germania, dicono le *Naweste Nachrichten* di Monaco, che fa parlare la stampa francese.

Prendere un tuono siffatto di fronte alla Germania, è un'insolenza. Noi speriamo che il governo imperiale non si lascierà turbare da questa *fanfara*, ma saprà dare una risposta conveniente quando la faccenda venisse portata sul terreno ufficiale. L'Impero tedesco non è ancora sotto la tutela della Francia; noi facciamo ogni sforzo per mantenere delle buone relazioni con essa, ma l'oltracotanza deve aver dei limiti... ».

La *Vossische Zeitung*, giornale assai moderato, pubblica un articolo in cui biasima vivamente i commenti di qualche giornale francese, a proposito dell'intervento della Germania nel Marocco.

La *Voscische* dice che anche la Francia, in casi consimili, ha incaricato il suo agente diplomatico di reclamare delle soddisfazioni. Il governo tedesco deve difendere energicamente gli interessi tedeschi al Marocco. Sebbene la Germania desideri mantenere buone relazioni colla Francia, essa deve respingerne le pretensioni e occuperà Rabat, Casablanca, Saffi o Mogador, se i suoi interessi lo esigeranno.

* * *

Si telegrafa da Madrid, 16 luglio, al *Temps* di Parigi che, riguardo al conflitto germanico-marocchino, il governo spagnuolo si regolerà sulla condotta della Francia colla quale desidera di procedere di concerto nelle faccede del Marocco.

I rappresentanti di parecchie potenze europee a Tangeri, aggiunge il telegramma, si adoperano vivamente per indurre il Sultano a cedere e a dare soddisfazione e un'indennità alla Germania per impedire delle complicazioni nel caso che la Germania mandasse ad effetto la minaccia di occupare Rabat e Mazagan.

* * *

Sull'attentato contro Stambuloff, la *Neue Freie Presse*, riceve, da Sofia, i seguenti particolari:

« Sino a notte inoltrata la casa di Stambuloff era gremita di gente, per la maggior parte uomini politici o amici personali dell'ex presidente dei ministri. Nel momento in cui fu commesso l'attentato, la moglie di Stambuloff si trovava a passeggio in carrozza. Era sulla via del ritorno quando fu informata dell'orribile avvenimento. In gran fretta si fece condurre a casa. Ivi trovò suo marito sopra un tavolo con cuscini, circondato dai medici. Nello stesso momento entrava un giudice, accompagnato dai gendarmi e da un ufficiale di polizia. La signora Stambuloff, in preda a violentissima agitazione, li mise alla porta gridando: « Ora voi venite a difenderlo dagli amici, dopo averlo consegnato ai suoi nemici. Fuori! Fuori! Non voglio vedere berretti bianchi! »

La polizia a grande stento potè trattenere la folla dei curiosi, che si erano agglomerati attorno alla casa; per poco non avvenne una colluttazione generale fra il popolo e la polizia, che era intervenuta, numerosa, a piedi e a cavallo.

È generale e vivissima l'indignazione per l'orribile misfatto. Gli amici di Stambuloff accusano apertamente la polizia di non involontaria negligenza, affermando che le autorità dovevano essere da lungo tempo informate dei preparativi dell'attentato. V'è inoltre chi afferma che la polizia abbia mancato al suo dovere nel momento stesso dell'attentato, poichè i gendarmi, che si trovavano di servizio a circa 50 passi dal luogo del delitto, avrebbero dovuto accorrere prontamente per istrappare la vittima alle mani degli assassini o almeno per arrestare questi ultimi.

Invece si limitarono ad arrestare il servo di Stambuloff, il quale, benchè ferito, aveva inseguito per più di 30 passi uno degli aggressori, sparandogli contro un colpo di *revolver*. Il suo arresto è stato eseguito nel modo più brutale, fatto che, del resto, è in parte giustificato dall'enorme confusione che regnava in quel momento. Il servo è stato trattenuto alla polizia per esser messo a confronto con gli arrestati. Ancho Petkow si è recato all'ufficio di polizia. La vettura pubblica, che avrebbe dovuto condurre Stambuloff dall'*Unionclub* a casa, non è mai stata veduta nelle stazioni dei *fiacres*. Ieri apparve per la prima volta e fu insistente nell'offrirsi a Stambuloff. Il cocchiere fu tratto in arresto. Il suo comportamento, durante l'attentato, fu tale da giustificare i sospetti.

* * *

Da Carlsbad, ove si trova il principe Ferdinando di Bulgaria, si telegrafa allo stesso giornale:

La notizia dell'attentato ha prodotto orrore e indignazione. Il principe ha ricevuto la notizia con un dispaccio del governo. Il telegramma diceva soltanto che era stato commesso un attentato contro Stambuloff, che il cappello aveva attenuato in parte la forza dei colpi di pugnale vibratigli alla testa, di modo che i chirurgi accorsi nutrono speranza di salvarlo.

Un nuovo telegramma, pervenuto al principe stamane, fa invece supporre che lo stato sia molto grave. Dopo ricevuto questo dispaccio, il principe diresse alla famiglia dello Stambuloff un telegramma, redatto in termini calorosissimi, nel quale esprime il suo vivo rammarico per l'attentato commesso contro l'ex-capo del suo gabinetto. In pari tempo telegrafò a Stoilow, dando ordine che non si lasci intentato alcun mezzo per iscoprire l'autore o gli autori del delitto.

Tra i forestieri che si trovano quì in cura, si era diffusa la voce che il principe partisse subito per Sofia: finora però questa voce non si è confermata.

* * *

La *National Zeitung* di Berlino trova molto strana la narrazione ufficiale del fatto, e specialmente il particolare che sul luogo del delitto siano state trovate armi turche.

Secondo questo giornale si è voluto procurarsi la riconoscenza della Russia, ma è probabile che anche da Pietroburgo si biasimerà il Governo bulgaro.

La *Vossische Zeitung* scrive:

« Con Stambuloff sparisce la bandiera dell'indipendenza bulgara. La Bulgaria diventerà un governatorato russo. »

* * *

Si telegrafa da Londra in data 16 luglio:

L'attentato contro Stambuloff destò quì enorme impressione, godendo in questi circoli politici, lo statista bulgaro, la più grande considerazione.

I giornali recano soltanto brevi commenti, e rendono moralmente responsabile il Governo bulgaro di questo delitto politico.

La R. Squadra in Inghilterra

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Portsmouth, 18.

Stamane, alle 7,30, l'ammiraglio comandante il dipartimento marittimo e gli ufficiali superiori di terra e di mare si sono recati a bordo del *Savoja* onde prendervi congedo dal duca di Genova e dagli ufficiali superiori della Squadra italiana.

Dopo cordialissimi saluti il *Savoja* lasciò il porto.

La nave ammiraglia inglese issò la bandiera italiana allorchè passò il *Savoja*, inoltre furono scambiate le salve d'uso, la musica del *Savoja* intuonò l'Inno inglese ed i marinai delle corazzate inglesi, schierati sui ponti, fecero gli *urrà* regolamentari.

Il *Savoia*, l'*Etruria*, lo *Stromboli* e la *Partenope* si recano a Southampton. Le altre navi italiane si recano a Portland. Ind tutta la Squadra italiana farà ritorno in Italia.

Re Umberto ha conferito al vice console italiano a Porsmouth, cav. Van der Bargh, la croce di cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il Principe di Napoli, col seguito, farà oggi ritorno a Roma, proveniente da Napoli, ed arriverà alle 20,10.

Tiro a segno Nazionale. — Ieri, nella sala della Prefettura di Roma, si adunò la direzione del Tiro a segno nazionale presieduta dal consigliere delegato.

Erano presenti l'ass. prof. Mario Panizza, rappresentante i Sindaco, il consigliere provinciale cav. Pantanelli, il colonnello Porporati comandante il distretto di Roma e il colonnello Cisotti delegato militare.

Furono stabiliti i lavori preparatori per la gara generale; si costituì il Comitato per raccogliere i premi e le offerte e si decise di aggregare al Comitato altre egregie persone ed i rappresentanti dei principali giornali.

Società degli agricoltori italiani. — All'ultima adunanza del Consiglio d'amministrazione della Società degli agricoltori italiani assistettero una quindicina di consiglieri sotto la presidenza del senatore G. Devincenzi. Fu approvato il bilancio preventivo per il primo semestre d'esercizio; furono discusse ed approvate le sezioni in cui si divide la Società; si discussero i criteri da seguirsi nella nomina del segretario generale.

Le inscrizioni di nuovi soci continuano numerose. A giorni sarà pubblicato il primo fascicolo degli *Atti* della Società.

Marina militare. — Dicemmo ieri l'altro che nel prossimo agosto sarà varato nel R. cantiere di Castellammare, il nuovo incrociatore corazzato *Vittor Pisani*. Diamo ora alcuni particolari della stessa nave, costruita su disegni del comm. Masdea, direttore del Genio navale.

La *Vittor Pisani* ha le proporzioni seguenti:

Lunghezza fra Pp. m. 90,000, larghezza massima fuori ossatura m. 17,520, larghezza massima fuori corazza m. 18,030, altezza della linea di costruzione alla linea retta del baglio di coperta m. 12,000. Immersione a poppa sulla Pp. AD m. 7,200, a prua sulla Pp. N m. 68,000, al mezzo fra le Pp. m. 7,000. Dislocamento in completo carico normale tonn. 6,500.

Essa ha lo scafo in ferro omogeneo ed è munita di doppio fondo che si eleva sino al ponte protetto. La corazzatura ribadita su materasso di legno, è disposta nel seguente modo: una cintura corazzata al bagnasciuga si estende da poppa a prua e dal ponte protetto al ponte di corridoio; su questa prima cintura corazzata si elevano i due ridotti corazzati compresi fra il corridoio e la batteria e fra questa e la coperta. Tali due ridotti hanno la stessa lunghezza di m. 45 circa a murata, che è uguale a quella del doppio fondo, limitati dalle traverse corazzate che vanno da una murata all'altra nel senso trasversale.

L'apparato motore è costruito da due macchine a triplice espansione collocate nel mezzo della nave in due locali separati da una paratia longitudinale centrale la quale si estende anche nei locali delle caldaie e delle carbonaie. Le caldaie sono otto, ciascuna di esse è ad una sola fronte ed ha quattro fornaci.

Sono collocate per gruppi di due a poppa ed a prua delle macchine, le quattro prodiere hanno un sol fumaiuolo, del pari che le quattro poppiere. A pruavia ed a poppavia dei locali delle caldaie e delle carbonaie vi sono i depositi delle munizioni e successivamente gli altri locali.

Un ponte protetto, che si può definire un robusto ponte paraschegge, si estende non interrotto da poppa a prua seguendo con la linea murata l'orlo inferiore della corazzatura del bagnasciuga.

La coperta nella cittadella centrale ed il corridoio a pruavia ed a poppavia di questa, sono provviste di grossi fasciami di protezione.

A prua in coperta vi è un lungo castello che si estende fino all'estremo prora.

L'artiglieria principale, ossia 12 cannoni da 152 mm., sono collocati 8 in batteria e 4 in coperta, e 6 cannoni da 120 mm. sono collocati 4 sui fianchi in coperta, uno in coperta a poppa con tiro in ritirata ed uno sul castello con tiro in caccia.

Gli apparecchi di lancio sono 4 sopracquei laterali collocati a murata in corridoio.

ESTERO.

Una nuova sorgente di petrolio. — Un telegramma da Orano al *Figaro*, annunzia che nei pressi di Aïn-Tedeles è stata scoperta una sorgente di petrolio a 416 metri di profondità.

Il dispaccio aggiunge che in un giorno il liquido si è elevato di 316 metri e che, stando ai giudizi emessi dagli ingegneri, la sorgente promette di divenire una delle più importanti del mondo.

In cinque minuti furono estratti 5000 litri.

Uragani nel Mar Nero. — Telegrafano da Odessa 11, al *Pester Lloyd*:

Nel Mar Nero imperversano violenti uragani. Naufragarono tre piroscafi ottomani, due greci e il piroscafo russo *Don*. Anche gli equipaggi rispettivi sono periti miseramente.

La via al lago Tciad. — L'*Estafette* dice che l'esploratore Clozel riporta dal suo viaggio in Africa, oltre numerose collezioni e 300 vedute fotografiche, 500 chilometri segnati di itinerario nuovo, con molte informazioni raccolte presso gl'indigeni e controllate con cura, le quali permettono di conoscere la regione, situata fra l'itinerario del Maistre e quello del viaggiatore Mizon.

Un vasto punto bianco della carta dell'Africa centrale è così colmato e la via al lago Tciad precisamente indicata.

La situazione finanziaria in Serbia. — Telegrafano da Belgrado 12:

Il gruppo del partito progressista, il quale è contrario alla regolazione finanziaria, come fu stabilita nella conferenza di Carlsbad, ha formato un *club* a parte, che si intitolò il *club* degli indipendenti. Esso conta già venti membri. Si crede che la legge relativa alla conversione sarà accolta con 160 voti contro 80.

Il commercio delle spugne. — Scrivono da Tripoli di Soria: La partenza di molti pescatori per l'America fece diminuire il commercio di quest'articolo che aveva, nel passato, una maggiore importanza.

Quindi la raccolta del 1894 non è valutata a più di 130,000 franchi. La maggior parte delle spugne di buona qualità fu, come al solito, diretta per la Francia ed il resto per Trieste.

Il commercio dell'avorio in Anversa. — Da un rapporto ufficiale rileviamo che nel secondo trimestre andarono venduti circa 80.000 chilogrammi di avorio provenienti dal Congo. I denti sani e di bella qualità, furono pagati mezzo franco al chilogramma di più dei corsi praticati. I prezzi variarono da 15 a 21 1/2 franchi il chilogramma. Lo *stock* d'avorio ascende a circa 109.000 chilogrammi.

Oro e argento. — La Direzione della zecca di New-York, pubblica i risultati della produzione dell'oro e dell'argento nel 1894. Quella dell'oro raggiunse il valore di 937 milioni di franchi e quella dell'argento in 1070 milioni.

In confronto al 1893 ci sarebbe un aumento di 70 milioni per l'oro e 5 milioni per l'argento.

Esportazione d'oro e d'argento. — Durante il trascorso mese di giugno si esportarono dagli Stati Uniti in Europa 136,300 dollari in oro, e 963,335 dollari in argento.

L'esportazione dell'argento per l'Inghilterra, durante il primo semestre dell'anno corrente, ascese a 3,452,950 Ls. contro 5,275,521 a pari epoca nel 1894.

La Cina durante il 1° semestre domandò meno 680,000 Ls. e l'India 890,000.

Coltivazione della barbabietola in Europa. — Dalle richieste fatte dai fabbricanti di zucchero, risulta che dal 5 luglio la coltivazione della barbabietola in Europa è diminuita in media del 13 0[0, la diminuzione in Austria è del 23 0[0, in Germania del 16 0[0, ed in Francia del 15 0[0.

I cereali in Rumenia. — Da un rapporto sull'andamento di quei mercati granari rileviamo che i prezzi dei cereali sono in

aumento e specialmente del granturco rosso e cinquantino; ma lo *stock* è piccolo, quindi gli affari sono scarsi, e fino a quando il nuovo raccolto non sarà sceso ai porti, cioè all'agosto venturo, nulla di certo si potrà assicurare sull'andamento delle contrattazioni e della campagna commerciale del corrente anno.

Il commercio delle granaglie in Ungheria. — Scrivono da Budapest, 12: Le speranze che si nutrivano un mese fa in un progressivo miglioramento nei prezzi delle granaglie, sono svanite. Ai piccoli rialzi sono seguiti i ribassi abbastanza rilevanti. Dalle maggiori piazze di consumo si segnalano riduzioni di prezzo. In seguito a ciò il prezzo del frumento, sul mercato di Budapest, è caduto sotto i fr. 6 1[2 per centinaio metrico, prezzo bassissimo e che dà a pensare assai ai coltivatori.

In Ungheria, compresa la Transilvania, abbiamo un raccolto medio in frumento, orzo, segala ed avena, ma c'è la prospettiva di un buonissimo raccolto in formentone ed inoltre è ormai sicuro un prodotto ricco in patate ed in civaie. Nell'Austria il raccolto del frumento è medio, nella Germania del sud buono.

L'industria degli zuccheri. — Il *Messaggero del Governo* di Pietroburgo pubblica quanto segue.

In seguito alle misure prese all'estero per sviluppare l'industria dello zucchero e sulla domanda dei fabbricanti russi di zucchero, si riunì una Commissione speciale per esaminare fino a qual punto l'intervento del Governo è possibile e desiderabile in Russia.

La Conferenza ha riconosciuto che sarebbe utile di prendere, tanto nell'interesse dei consumatori che dei fabbricanti, delle misure tendenti ad impedire, da una parte, l'aumento eccessivo del prezzo dello zucchero sul mercato russo, e d'altra parte, l'accrescimento anormale della produzione dello zucchero. Essa constatò pure che era necessario d'applicare immediatamente, fra le altre misure progettate, quelle riferentisi alla creazione di una riserva di zucchero e alla fissazione del prezzo massimo degli zuccheri sul mercato russo.

Un *ukase* fu pubblicato a questo riguardo.

Le altre misure progettate e non ancora elaborate in modo definitivo, saranno sottomesse al Consiglio dell'Impero al principio della prossima occasione.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

COLONIA, 17. — L'ex-deputato al Reichstag, Reichensperger, è morto.

PIETROBURGO, 16. — Lo Czar ha conferito decorazioni al Negus Menelik, a Ras Makonen ed ai membri della Missione etiopica.

BELGRADO, 16. — Il Governo serbo, vedendo un'allusione alla frontiera serba, nel passo della Nota bulgara ai rappresentanti di Austria, dell'Inghilterra, dell'Italia e della Germania che afferma che le bande penetrate in Macedonia potevano esservi entrate soltanto da una frontiera meno sorvegliata che non sia la frontiera bulgara, ha incaricato il rappresentante serbo a Sofia di chiedere spiegazioni in proposito al Ministro degli affari esteri bulgaro, Nachovich.

VIENNA, 16. — La *Politische Correspondenz* dice che le forze militari turche nell'isola di Candia che comprendono 13 battaglioni di fanteria, due squadroni di cavalleria e artiglieria corrispondente, sono considerate nei circoli competenti di Costantinopoli, come bastanti a prevenire qualunque eventualità.

Perciò la situazione militare a Candia è scevra di pericoli.

AVANA, 16. — Un centinaio di spagnuoli hanno respinto presso Sanctus Espiritus l'attacco di un migliaio di insorti, dei quali venti rimasero morti e quaranta feriti. Le truppe del Governo ebbero quattro morti e nove feriti.

ATENE, 16. — *Camera dei Rappresentanti.* — Il Ministro degli affari esteri, Skonses, dichiara che il Governo lavora onde porre ostacoli ai *berats* di nomina dei nuovi Vescovi bulgari in Macedonia.

LIMA, 17. — La popolazione spezzò con sassate lo stemma della Legazione della Bolivia.

SOFIA, 17. — Stambuloff ha iersera leggermente migliorato.

L'azione del cuore si fa meglio sentire. L'aspetto delle ferite è soddisfacente.

Il ferito ha ripreso coscienza.

LONDRA, 17. — Risultato delle elezioni politiche. — Finora sono stati eletti 232 unionisti, 45 liberali, 2 operai, 4 parnellisti e 13 antiparnellisti.

Quindi gli unionisti guadagnano 40 seggi ed i liberali 10.

Arnold Morley, Mastro generale delle poste nel Gabinetto Rosebery, è stato sconfitto.

Labouchère e Chamberlain sono stati rieletti.

LIMA, 17. — La proposta del Nunzio per l'arbitrato nella vertenza fra il Perù e la Bolivia è stata accettata.

SOFIA, 17. — Il bollettino medico sullo stato di salute di Stambuloff pubblicato, iersera alle ore 5, recava che Stambuloff ha molto migliorato.

È stato aperto un processo contro un giornale di opposizione che ha approvato l'attentato contro Stambuloff.

Il giornale *Mir*, organo del Governo, esprime profonda indignazione per l'odioso attentato e chiede la punizione esemplare dei colpevoli.

Uno squadrone di gendarmi percorre la campagna intorno alla città in cerca degli assassini di Stambuloff.

La *Svoboda* fa un'esposizione dell'attentato, la quale corrisponde alle notizie già pubblicate, ma parla soltanto di tre aggressori; e dice che Fetkoff dovette rimanere quasi dieci minuti presso Stambuloff, mentre giaceva in terra, senza ottenere soccorsi, ciò che i giornali ufficiosi dicono esagerato.

La *Svoboda* rende responsabili del fatto il Principe Ferdinando ed il suo Governo, che non lasciarono partire Stambuloff per l'estero.

SOFIA, 17. — Fra i numerosi dispacci di simpatia ricevuti dall'estero dalla signora Stambuloff ve ne ha uno del Ministro degli affari esteri Austro-Ungarico, conte Goluchowski.

Radoslavoff ha ricevuto una lettera dal Comitato russofilo che gli minaccia la stessa sorte di Stambuloff, ove continuasse a seguire una politica russofoba.

Nessun rappresentante delle potenze estere ha assistito al ricevimento che ebbe luogo ieri presso il Ministro degli affari esteri, Natchevitch.

BOLOGNA, 17. — Il direttore del tram a cavalli, Dupierry, fu ferito mortalmente da un cocchiere con un colpo di pugnale. Lo stato del ferito è gravissimo. Il feritore si è reso latitante.

PIETROBURGO, 17. — La Missione abissina si è recata ier a pranzo dal Procuratore generale del Santo Sinodo, Pobedonostzew.

Assistevano al pranzo il metropolita Palladio, il metropolita bulgaro Clemente, e l'alto clero.

Pobedonostzew in un lungo discorso dette il benvenuto agli ospiti abissini e terminò dicendo: « Prego Iddio che conservi eternamente la vostra santa fede ».

Il Vescovo dell'Arrar gli rispose: « Dipende dal Santissimo Sinodo proclamare l'unità della Chiesa russa e di quella abissina ».

Il capo della missione, Damto, consegnò a Pobedonostzew l'ordine di Salomone di prima classe.

PIETROBURGO, 17.— Il colonnello Leontieff smentisce la voce dell'invio di una seconda maggiore spedizione russa in Abissinia, il materiale scientifico dell'ultima spedizione non essendo stato ancora cominciato a studiare.

VIENNA, 17. — Il *News Wiener Tagblatt* ha da Sofia:

« L'Imperatore Francesco Giuseppe ha fatto esprimere alla signora Stambuloff, la viva parte che egli prende al suo dolore per l'attentato commesso contro suo marito ».

La *Neue Freie Presse* ha da Sofia:

« È fuori dubbio che l'attentato contro Stambuloff è un atto di vendetta per l'esecuzione del maggiore Panitza, o per l'esecuzione di Karagulow, o per la morte in carcere di Tufektchieff, o per la morte di un socialista durante il suo trasporto nell'interno del Principato.

« Il maresciallo di Corte, conte di Foras, si è recato, per ordine del Principe Ferdinando, presso la signora Stambuloff a presentarle i sensi del rammarico di S. A. per l'attentato. La signora Stambuloff non l'ha però ricevuto ed ha rifiutato qualunque espressione di rammarico proveniente dalla Corte principesca.

PIETROBURGO, 17. — Secondo lo *Sviet* la missione bulgara ripartirà, sabato, per la linea di Mosca e Kiew.

BELGRADO, 17. — La Scupstina ha comunicato, stamane, la discussione generale del progetto di legge per la conversione dei vari prestiti serbi stipulati a Carlsbad.

Dopo la lettura delle relazioni della maggioranza e della minoranza, parecchi oratori parlarono a favore e contro il progetto.

Il Ministro delle Finanze, Papovic, difese il progetto con un lungo discorso.

Il seguito della discussione fu rinviato a stasera.

COSTANTINOPOLI, 18. — Il Kedive è qui giunto a bordo del *yacht Mahrussa*.

BUENOS-AYRES, 18. — I porti al Sud della Patagonia verranno dichiarati franchi.

LONDRA, 18. — Il *Times* ha da Santiago che la pace è perfettamente assicurata tra il Chilì e l'Argentina, e che le vertenze eventuali alla frontiera verranno appianate in conformità ai trattati.

SOFIA, 18. — Stambuloff è morto, stamane, alle ore 3,35, senza profferire parola.

Egli era entrato in agonia alle ore 10 di iersera.

Oltre la famiglia e gli amici erano presenti al momento della morte di Stambuloff, anche alcuni Agenti diplomatici.

BRUXELLES, 17. — *Senato*. — Leger (destra) protesta contro la Legazione belga presso il Re d'Italia.

Janson (sinistra) protesta contro quella presso la Santa Sede.

Il Ministro degli esteri, de Burlet, risponde agli oratori che, dacchè il Belgio riconobbe il Regno d'Italia, ebbe con esso buone relazioni, che deve mantenere. Riguardo poi alla Legazione presso la Santa Sede, dice che è incontestabilmente nei voti della maggioranza del paese.

LONDRA, 18. — Risultato delle elezioni politiche. — Finora sono stati eletti 270 unionisti, 65 liberali, 6 parnellisti, 27 antiparnellisti e 2 operai.

Gli unionisti guadagnano 54 seggi ed i liberali 10.

Furono rieletti Curzon, Buxton, Herbert Gladstone, Dilke, Rothschild, Healy e Redmond.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 17 luglio 1895.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 761.7

Umidità relativa a mezzodì 53

Vento a mezzodì . . . . Sud calmo.

Cielo . . . . sereno.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 32.°9. / Minimo 21.°0.

Pioggia in 24 ore — —

Li 17 luglio 1895.

In Europa pressione a 763 mm. al Centro a 749 mm. sulla Russia settentrionale, alquanto bassa all'occidente ed al NW. Valenta, Ebridi 755; Atene, Costantinopoli 759.

In Italia nelle 24 ore: barometro lievemente disceso; calma di vento: temperatura aumentata.

Stamane: cielo sereno quasi dovunque; maestro fresco nel Canale d'Otranto; venti debolissimi altrove; barometro da 762 a 763 mm. nel Tirreno, da 761 a 762 altrove.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli specialmente meridionali: cielo generalmente sereno: temperatura aumentata.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 17 luglio 1895.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio. .	sereno	calmo	28 5	18 3
Genova	1/4 coperto	calmo	27 5	21 4
Massa Carrara .	sereno	legg. mosso	28 1	19 1
Cuneo	caligine	—	26 1	19 0
Torino	3/4 coperto	—	29 2	22 0
Alessandria. . .	sereno	—	31 0	20 9
Novara	1/4 coperto	—	32 0	20 8
Domodossola . .	1/4 coperto	—	30 4	18 9
Pavia.	1/4 coperto	—	30 2	18 5
Milano	1/2 coperto	—	32 3	20 7
Sondrio	1/4 coperto	—	30 5	19 0
Bergamo. . . .	sereno	—	28 5	20 7
Brescia	caligine	—	32 2	19 0
Cremona. . . .	caligine	—	32 6	21 2
Mantova. . . .	sereno	—	29 2	22 6
Verona	sereno	—	31 3	23 9
Belluno	sereno	—	28 5	18 7
Udine.	sereno	—	29 4	19 2
Treviso	sereno	—	30 8	22 4
Venezia	sereno	calmo	28 5	23 3
Padova	sereno	—	29 0	20 6
Rovigo	sereno	—	31 4	20 3
Piacenza. . . .	sereno	—	29 7	20 9
Parma	sereno	—	31 2	21 8
Reggio Emilia .	sereno	—	31 0	20 7
Modena	sereno	—	29 8	20 6
Ferrara	sereno	—	31 9	20 5
Bologna	sereno	—	29 5	21 5
Ravenna. . . .	sereno	—	30 7	16 3
Forlì	sereno	—	29 2	20 2
Pesaro	sereno	calmo	27 0	18 4
Ancona	sereno	calmo	28 0	22 0
Urbino	sereno	—	26 0	18 7
Macerata . . .	sereno	—	28 0	21 6
Ascoli Piceno . .	sereno	—	28 5	21 0
Perugia	sereno	—	29 6	19 9
Camerino . . .	sereno	—	25 9	19 0
Pisa	sereno	—	29 8	17 0
Livorno	sereno	calmo	28 0	19 5
Firenze	sereno	—	31 8	19 0
Arezzo	sereno	—	31 8	18 0
Siena.	sereno	—	28 3	18 4
Grosseto. . . .	1/4 coperto	—	31 1	27 2
Roma.	nebbioso	—	31 5	21 0
Teramo	—	—	—	—
Chieti	sereno	—	27 6	17 2
Aquila	sereno	—	29 1	17 0
Agnone	sereno	—	28 7	17 0
Foggia	sereno	—	32 5	22 9
Bari	sereno	calmo	26 0	20 7
Lecce.	sereno	—	29 7	20 0
Caserta	sereno	—	31 4	17 4
Napoli	1/4 coperto	calmo	28 1	20 9
Benevento . . .	sereno	—	31 0	19 0
Avellino. . . .	sereno	—	28 0	15 9
Salerno	—	—	—	—
Potenza	3/4 coperto	—	27 1	17 5
Cosenza	sereno	—	34 2	18 6
Tiriolo	sereno	—	21 0	14 0
Reggio Calabria .	sereno	mosso	28 0	22 8
Trapani	sereno	calmo	27 1	20 9
Palermo	sereno	calmo	32 0	16 7
Porto Empedocle.	sereno	calmo	27 0	21 0
Caltanissetta . .	sereno	—	32 8	22 2
Messina	sereno	calmo	28 4	23 5
Catania	sereno	calmo	29 7	20 9
Siracusa. . . .	sereno	calmo	29 0	22 2
Cagliari	sereno	calmo	29 0	22 0
Sassari	sereno	—	30 1	21 5

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 17 luglio 1895.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor.Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 95			RENDITA 5 % 1ª grida	92,92½ 95 93	— —	92,87½ 90		— — (1)
			RENDITA 5 % 2ª grida	92,95	92 95½			— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	93,25 50	— —			— —
			detta » di L. 5 a 25		— —			— —
1 apr. 95			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
			detta 3 % 2ª grida		— —			57 —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			100 50
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			96 —
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			99 10
1 giu. 95			» Rothschild		— —			104 50
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor.Med.			
1 gen. 95	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 apr. 95	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			470 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			463 —
1 giu. 93	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 95	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			385 50
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			491 50
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			496 50
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Op.ª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4½ %		— —			498 50
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 95	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			663 — (2)
»	500	500	» » Mediterranee		— —			485 — (3)
1 lug. 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 95	1000	700	Az. Banca d'Italia		— —			817 —
1 gen. 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —
1 lug. 93	300	300	» » Generale		— —			49 —
1 gen. 95	250	250	» » di Roma		— —			140 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 apr. 95	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —			818 —
1 lug. 95	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1192 — (4)
1 gen. 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	186 186½ 187		— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —	63		— —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali		— —			30 —
1 gen. 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gen. 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			235 —
1 apr. 95	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —			201 —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			282 — (5)
1 gen. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			34 —
1 gen. 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			158 —
1 gen. 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			— —
1 gen. 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			36 50
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'Industria edilizia		— —			— —
	500		» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 95	500		» » « Credito Italiano »		— —			513 —

(1) ex L. 2,00 — (2) ex L. 20,50 — (3) ex L. 12,50 — (4) ex L. 12,50 — (5) ex L. 4,00.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			78 —
»	250	125	» » - Vita		— —			209 —
			Obbligazioni diverse.					
1 gen. 95	500	500	Obbl. Ferrov. 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			286 — (1)
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			451 —
1 ott. 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			325 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			130 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			509 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 lug. 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia.		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro).		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina.		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 apr. 95	25	25	Obb. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di: FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia	90 giorni	— —	104 17½	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	— —	104 80	104 90	104 87½ 75	104 80	104 90 80	104 85
2	Londra	90 giorni	— —	26 20½	26 23½	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	— —	26 35	— —	26 33 34	26 38	26 35 30	26 34
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	128 95 129	129 05	129 128 80	128 90

Risposta dei premi . 29 luglio — Compensazione . . . 30 luglio

Prezzi di Compensaz. 29 » — Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1895

Rendita 5 %	94 40	Azioni Soc. Molini Mag. Gen.	38 —
detta 3 %	57 —	» » Immobiliare	60 —
Prestito Rothschild 5 %	104 50	» » Mat. Laterizi.	— —
Obb. Città di Roma 4 %	456 —	» » Navig. Gen. Ital.	295 —
» Cred. Fond. S. Spirito	380 —	» » Metallurgica Ital.	30 —
» » » B. Nazion.	490 —	» » Piccola Borsa	158 —
» » » »	496 —	» » An. Piem. di Elet.	— —
Azioni Ferr. Meridionali	678 —	» » Risanamento	34 —
» » Mediterranee	504 —	» » Cred. Ind. Ediliz.	— —
» Banca d'Italia	840 —	» » Fondiaria Incend.	80 —
» » Romana	400 —	» » » Vita	210 —
» » Generale.	48 —	» » Ferr. Sarde	321 —
» Banco di Roma.	144 —	» » Credito Italiano.	545 —
» Banca Tiberina.	— —	» » Ind. Valnerina	— —
» Soc. Industriale	— —	Obb. Soc. Immob. 5 %	318 —
» » Cred. Mobiliare.	— —	» » » 4 %	130 —
» » Gas	818 —	» » Ferroviarie	290 —
» » Acqua Marcia	1200 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	170 —
» » Condotte d'acqua	170 —	» » del Tirreno	456 —
» » Gener. Illuminaz.	235 —	» » Fond. Ist. Italiano	495 —
» » Tramway-Omnib.	206 —		

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

16 luglio 1895.

Consolidato 5 % . . . . L. 92 794

Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso . . . . » 90 794

Consolidato 3 % nominale . . . . » 56 687½

Consolidato 3 % senza cedola nominale . . » 55 487½

Il Presidente

R. TITTONI.

(1) ex L. 5,83.

Per il Sindaco: ORESTE PUERI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TRANQUILLO ASCARELLI.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.